

CXX.

TORNATA DI GIOVEDÌ 7 GIUGNO 1888

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. Lettera d'invito alla Camera per farsi rappresentare alla festa del centenario dell'Università di Bologna. — Il presidente proclama eletti deputati del 2° collegio di Milano l'onorevole Felice Cavallotti e del 1° collegio di Milano l'onorevole Luigi Canzi — Giuramento del deputato Cavallotti. — Il ministro di agricoltura e commercio presenta i seguenti disegni di legge: 1. Esenzione dai dazii doganali delle macchine occorrenti all'impianto di nuove industrie tessili; 2. Modificazioni della tariffa generale pei dazi sui filati di cotone e sulle macchine; 3. Riforma delle tariffe dei dazii vigenti sui prodotti chimici; 4. Proroga del corso legale dei biglietti di Banca. — Il deputato De Riseis presenta la relazione sul bilancio delle spese interne della Camera dei deputati per l'esercizio 1888-89. — Osservazioni sull'ordine dei lavori parlamentari del presidente della Camera, del ministro di agricoltura e commercio e del deputato Coccapieller. — Seguito della discussione del disegno di legge per la pubblicazione del Codice penale — Discorsi dei deputati Chimirri e Mancini. — Il presidente annunzia che il deputato Pavese ha presentato una sua proposta di legge. — Comunicansi due domande di interrogazione dei deputati Chiaves e Pozzolini e due di interpellanza dei deputati Panattoni e Buonomo.

La seduta comincia alle 2.15 pomeridiane.

Pullè, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di

Petizioni.

4296. Francesco Olivero di Vercelli chiede che il principio stabilito colla legge 26 marzo 1885 sui prestiti dei governi provvisorii di Lombardia e di Venezia, nel 1848 e nel 1849, venga esteso anche ai crediti risultanti da somministrazioni d'armi fatte a quegli stessi governi, e nello stesso periodo.

4297. Il cardinale Gaetano Alimonda, arcivescovo di Torino, Celestino Matteo Fissora, arcivescovo di Vercelli, Salvatore Magnasco, arcivescovo di Genova, e 23 vescovi del Piemonte e della Liguria chiedono che dal nuovo Codice penale siano tolte le disposizioni contro i ministri del culto.

4298. Il senatore Tommaso Corsi, presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Firenze, presenta una petizione di quel Consiglio alla Camera, perchè respinga il disegno di legge sulla Cassazione unica in materia penale.

4299. La Giunta municipale di Bolano chiede facoltà di contrarre un prestito ad interesse ridotto

per far fronte al pagamento di debiti contratti per la costruzione di strade obbligatorie.

4300. Il Comizio agrario di Pisa fa voti che nel nuovo Codice sanitario la Camera stabilisca l'obbligo delle condotte veterinarie per Consorzi di comuni.

Presidente. L'onorevole Lucca ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

Lucca. Prego la Camera di dichiarare d'urgenza la petizione numero 4296 di Francesco Olivero, relativa ai prestiti dei Governi provvisori di Lombardia e di Venezia.

(*L'urgenza è ammessa*).

Congedi.

Presidente. L'onorevole Pugliese Giannone ha chiesto un congedo di giorni 15 per motivi di salute.

(*È concesso*).

Solennità del Centenario dell'Università di Bologna.

Presidente. Dal Rettorato dell'Università di Bologna è giunta la seguente lettera:

“ 4 giugno 1888.

“ Eccellenza,

“ Il Municipio di Bologna avendo deliberato che la inaugurazione del monumento a Vittorio Emanuele avvenga nel primo giorno delle feste dell'ottavo centenario dello studio, poichè a quella festa prenderà parte una rappresentanza dell'alto consesso presieduto dall'Eccellenza Vostra, rendendomi interprete dei sentimenti del Comitato che ho l'onore di presiedere, anzi di tutto il Corpo accademico, oso pregare perchè si compiacia far sì che la rappresentanza della Camera dei deputati si degni assistere alla solenne commemorazione delle origini dello studio, che si farà nell'antico Archiginnasio il 12 corrente.

“ Con la massima osservanza.

“ Il rettore

“ G. Cappellini. ”

La Camera rammenterà che, or son pochi giorni, il Municipio di Bologna fece invito alla Camera di farsi rappresentare alla patriottica solennità per la inaugurazione del monumento al Re Vittorio Emanuele II in quella città, e che fu deliberato di delegare a ciò i rappresentanti dei due collegi di Bologna. Ora il rettore di quella Università prega la Camera di volere affidare alla medesima Com-

missione la rappresentanza alla solennità del centenario dello Studio bolognese.

Non dubito che la Camera vorrà accogliere questa preghiera.

(*Così è stabilito*).

Verificazione di poteri.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Verificazione di poteri.

La Giunta delle elezioni nella tornata pubblica del 6 corrente ha verificato non essere contestabili le elezioni seguenti, e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dallo Statuto e dalla legge elettorale ha dichiarato valide le elezioni medesime: 1° collegio di Milano, Felice Cavallotti; 2° collegio di Milano, Luigi Canzi.

Do atto alla Giunta delle elezioni di questa comunicazione, e salvo i casi di incompatibilità preesistenti e non conosciute al momento della elezione, dichiaro convalidata l'elezione del 1° collegio di Milano nella persona di Felice Cavallotti, e del 2° collegio di Milano nella persona di Luigi Canzi.

Giuramento del deputato Cavallotti.

Presidente. Essendo presente l'onorevole Cavallotti, lo invito a giurare.

(*Legge la formula*).

Cavallotti. Giuro.

Presentazione di disegni di legge.

Presidente. L'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio ha facoltà di parlare.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Mi onoro di presentare, d'accordo col mio collega delle finanze, quattro disegni di legge, uno per esenzione dai dazi doganali delle macchine occorrenti all'impianto di nuove industrie tessili; un altro per modificazioni della tariffa generale per i dazi sui filati di cotone e sulle macchine; un terzo per la riforma della tariffa dei dazi vigenti sui prodotti chimici; ed il quarto finalmente, per la proroga del corso legale dei biglietti di Banca.

Per quest'ultimo domando l'urgenza.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro di agricoltura e commercio della presentazione di questi disegni di legge.

L'onorevole ministro domanda che l'ultimo sia dichiarato urgente.

(*L'urgenza è ammessa*).

Presentazione di una relazione.

Presidente. Onorevole De Riseis, La invito a presentare una relazione.

De Riseis. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul bilancio delle spese interne della Camera dei deputati per l'esercizio 1888-89.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Determinazione relativa all'ordine del giorno.

Presidente. Prego l'onorevole ministro di agricoltura e commercio di dichiarare se e quando intenda rispondere all'interpellanza presentata ieri dall'onorevole Coccapieller.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Dichiaro di accettare l'interpellanza; e propongo che ne abbia luogo lo svolgimento quando sarà terminata la discussione sul Codice penale.

Coccapieller. Accetto.

Presidente. Rimane così stabilito.

Seguito della discussione del disegno di legge per la pubblicazione del Codice penale.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul disegno di legge: Facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale per il regno d'Italia.

La discussione è stata chiusa ieri, riservata facoltà di parlare all'onorevole Chimirri, come rappresentante della minoranza della Commissione, all'onorevole Mancini come presidente e all'onorevole Villa come relatore della Commissione stessa.

L'onorevole Chimirri cominciò ieri il suo discorso, gli do ora facoltà di continuarlo.

Chimirri. Fedele al programma, che mi sono imposto, non entrò nel vasto campo delle dottrine, che governano il giure punitivo, nel quale spaziarono con tanta vigoria d'ingegno e di parola parecchi de' precedenti oratori, e mi atterro più volentieri a quello assai più modesto, ma forse più utile, delle pratiche proposte. Non aspettate quindi che io entri nelle ardue dispute, che dividono la scuola classica e l'antropologica: non lo farò perchè, come dissi ieri, il Codice penale non dev'essere un campo sperimentale di disputabili dottrine, ma la pratica applicazione di alcune norme di giustizia e di ragione, universalmente riconosciute ed accettate dalla coscienza giuridica de' popoli civili; non lo farò perchè non

credo sia ufficio del Parlamento entrar giudice nelle lotte feconde della scienza, e decretare palme e scomuniche a' seguaci dell'una o dell'altra opinione.

Piuttosto che mescolarci nella lotta, gioverà guardare alla origine ed alle cause del dissenso, per trarne ammaestramento, e norma alle nostre deliberazioni.

La scuola classica ha senza dubbio il merito di aver reso umana la scienza penale, ma dopo aver raggiunto questo scopo nobilissimo, fu tentata di oltrepassarlo.

Non le bastò di averla resa umana, volle farla pietosa; per cui, messa da banda ogni altra cura, e tenendo sempre gli occhi volti all'emenda del colpevole, a poco a poco andò quasi perdendo di vista gli altri due fini prevalenti della pena, che sono la reintegrazione del diritto violato e la tutela della sicurezza sociale.

Contro questa esagerazione di un principio buono, che minaccia d'infiltrarsi ne' Codici moderni, sorse, come fiera protesta la scuola positiva, della quale non divido i principii, ma lodo la tendenza, avvegnachè essa ci richiama al sentimento della realtà e ci mette in guardia contro gli influssi di una malintesa e cieca filantropia la quale indulgendo soverchiamente a' colpevoli, si rende crudele e inumana con gli onesti e gl'innocenti.

Compreso da questa verità, impugnai vigorosamente in seno alla Commissione tutte le proposte, le quali mi parvero improntate a codesto sentimentalismo pericoloso, cominciando da quella propugnata ieri con ammaliante parola dall'onorevole Fortis, che concerne la retroattività della nuova legge penale sugli effetti delle sentenze passate in cosa giudicata. L'onorevole Fortis ricordò al proposito l'opinione di parecchi scrittori favorevoli alla sua tesi, ed altri ne potrei ricordare io stesso; ma quando volle confortarla di pratici argomenti, gli convenne farsi indietro di un secolo e risalire alla legislazione francese del 1792 per ripescarvi un esempio, molto contestabile, ma in nessun Codice antico o recente, neppure nell'olandese, che è il più francamente rivoluzionario, potè trovare una disposizione eguale, somigliante a quella, che si legge scritta ne' tre ultimi alinea dell'articolo 2º del progetto. Una simile proposta fu fatta nel Parlamento germanico al tempo della discussione del Codice Penale, ma venne a grandissima maggioranza respinta, perchè contraria alla ragion giuridica e per le difficoltà di ogni natura, che s'incontrano nella pratica applicazione.

S'è lecito agli scrittori abbandonarsi agl'im-

peti del cuore, ed agli scrupoli della coerenza logica nel dedurre l'ultime conseguenze del principio generalmente ammesso, che nella diversità della legge imperante al tempo del delitto, e quella posteriore, si applichi la più mite, il legislatore deve accoglierlo ed applicarlo in giusti e determinati confini, avvegnachè, come insegnano il Demolombe ed il Siry, in materia di retroattività, non vi sono norme assolute; ma la teoria deve piegarsi alla legge del limite ed alle pratiche esigenze.

L'efficacia della legge penale nel tempo è governata dal broccardico, ch'essa dispone per l'avvenire, e non si estende a' fatti compiuti avanti la sua promulgazione.

La retroattività della legge penale più mite sopra i fatti anteriori è un'eccezione a quel principio, dettata da un sentimento d'equa benignità a favore del colpevole, la quale si applica più o meno latamente, secondochè il fatto commesso si trovi *sub judice*, o sia stato giudicato al sopravvenire della legge nuova.

A' fatti commessi sotto l'impero della vecchia legge ma non ancora giudicati, può il legislatore per senso di mitezza e senza pericolo applicare la legge nuova più favorevole, non essendo equo irrogare a' medesimi un soverchio di pena, che il legislatore stesso ha ritenuto eccessivo.

Se accade che la legge nuova cancelli dal novero de' reati un fatto così qualificato dalla legge precedente, in tal caso è giusto e umano che cessino di diritto tanto gli effetti del procedimento, quanto quelli della sentenza, giacchè ciò, che oggi è dichiarato lecito agli occhi della legge, non può che per errore essere stato incriminato precedentemente. E al modo stesso che nella procedura ordinaria si fa luogo a giudizio di revisione, quando sia manifesto l'errore, nel quale è caduto il giudicante, per lo stesso motivo si dà il più largo effetto retroattivo alla dichiarazione, che toglie un fatto dal novero de' reati, equivalendo questa alla correzione di un errore incorso non dal giudice, ma dal legislatore.

Fin qui l'eccezione benigna trova la sua ragionevole applicazione: prostrarla oltre, come si vorrebbe, fino a modificare le pene inflitte con sentenza per fatti, che erano reati per la vecchia legge e sono reati per la nuova, sarebbe opera inconsulta e biasimevole, non dovendosi dimenticare, che il cittadino, il quale viola la legge contrae un debito verso la società, e questo debito non si salda altrimenti che con la pena: *solvere poenas*, dicevano i latini.

Egli conosceva la legge, e la pena minacciata

al suo delitto; se ciò nonostante sfidò la legge e l'infranse, il suo debito fu aperto ed il magistrato con la sentenza ne fissò la misura.

Qui l'applicazione della legge più benigna incontra il limite e l'ostacolo di un dritto prevalente, del dritto della società offesa e s'infrange contro la perpetua autorità della cosa giudicata.

Ma se applicate il principio a' fatti pendenti, dice l'onorevole Fortis, non vi è motivo a rifiutarlo quando il colpevole sia stato condannato, essendo identica ne' due casi la ragione, che lo inspira. O bisogna disconoscere il principio anche nel caso della pendenza del giudizio, o bisogna ammetterlo per logica necessità anche nel caso della condanna. L'obbiezione è più speciosa che solida, giacchè coloro che la fanno dimenticano che la retroattività benigna è un'eccezione, e le eccezioni non possono protrarsi a conseguenze fino a soverchiare e distruggere la regola, e che fra le due ipotesi suddette intercede una grossa differenza, ci è di mezzo la cosa giudicata, ch'è il fondamento della pace pubblica.

Guai se il legislatore osasse attentare a questo santissimo presidio. La forza della cosa giudicata dev'essere incrollabile come la parola di Dio: nè sillaba di Dio mai si cancella.

Pronunziata la sentenza, non vi ha che un mezzo per temperarne gli effetti: il rimedio della grazia sovrana; ogni altro sarebbe stolto, ed arrischiato, e quasi un incoraggiamento al delitto: avvegnachè, se accoglierete nella nostra legislazione penale il principio, che ogni mutamento di essa sarà pe' condannati un anno sabatico, ovvero un giubileo, quali speranze non si accenderanno nell'animo di coloro, che sono inclinati a mal fare e quale eccitamento alla delinquenza?

Da queste ragioni la minoranza fu indotta a proporre che fossero soppressi i due ultimi alinea dell'articolo 2, e sono lieto di vedere che la nostra opinione è divisa dall'onorevole ministro, il quale, eloquentemente confutando l'opinione della maggioranza, ebbe ad osservare che a nulla approderebbe un semplice spostamento dell'ultima parte dell'articolo 2, giacchè le difficoltà pratiche non scemano, sia che la disposizione impugnata resti dov'è scritta, o si comprenda fra le disposizioni transitorie. E le difficoltà accennate sono molte e quasi insuperabili.

Non solo occorrerebbe rivedere migliaia di processi, ma per il radicale mutamento del sistema penale, del nome, della durata delle pene, nonchè del modo di calcolarle e distribuirle, il raffronto riuscirebbe malagevole, e nel maggior numero dei casi impossibili.

Nè basterebbe rivedere i giudicati, ma sarebbe d'uopo rifare tutto intero il casellario. E potremo noi sobbarcare la magistratura a tanta mole di arduo e difficoltoso lavoro senza intralciare gli affari correnti?

Non parlo degli effetti sociali di una simile misura, per la quale migliaia di feroci malfattori, e tutti gli avanzi del brigantaggio si riverserebbero come minaccioso torrente sul paese, col quale non hanno più vincoli, gettando lo sgomento negli onesti, e ponendo in grande pericolo la sicurezza e la pubblica tranquillità. E ciò basti per provarvi la ragionevolezza di questa prima proposta, e passo ad occuparmi di quella parte del Codice, che contiene le norme generali dell'imputabilità e delle pene.

Il pregio più notevole del progetto è quello di aver distinto e sceverato, secondo l'entità loro, i reati propriamente detti dalle trasgressioni: questo è un vero e lodevole progresso. Senonchè dopo aver sostituito questa razionale distinzione al sistema empirico, messo in voga dal Codice francese, si andò più oltre fino ad abolire non solo la cosa, ma il nome, e questo non è bene: imperocchè la distinzione di crimini e di delitti, ridotta ad una semplice nomenclatura procedurale, com'era al tempo del dritto romano, giova in pratica ad agevolare l'ordinamento delle giurisdizioni, e mantiene viva nella coscienza pubblica la differenza fra la grande e la piccola delinquenza.

Ci basta di avere accennato l'inconveniente e più non insistiamo perchè, come dissi, non è nostro desiderio d'intralciare il cammino, ma di facilitare l'approvazione di questo Codice.

Era certamente desiderabile che il sistema delle pene fosse semplificato, ma per farlo non era d'uopo andare in cerca di esempi forestieri, giacchè abbiamo nell'articolo 13 del Codice toscano un imitabilissimo modello.

Quivi le pene sono così distinte:

- a) la morte (poi abolita);
- b) l'ergastolo,
- c) la casa di forza,
- d) la carcere,
- e) l'esilio particolare,
- f) la multa,
- g) la riprensione giudiziaria.

Se nel Codice toscano manca la denominazione di crimini e delitti, a codesto difetto supplisce la duplicità della pena temporanea, cioè la casa di forza e la carcere, questa per le minori, quella per le grandi delinquenze.

Vediamo ora ciò che vi sostituisce il progetto in discussione.

Nella scala delle pene ne' Codici antichi e moderni l'estremo supplizio rappresenta, per così dire, il tono fondamentale.

Un Codice senza quella pena è come uno strumento che non sia accordato a corista: la sua scala penale è discordante e squilibrata.

Questo spiega le grosse difficoltà che incontrò sempre e in tutt'i grandi paesi la proposta di abolire la pena capitale.

Da noi l'arduo problema era stato avviato cautamente alla sua pacifica soluzione.

Da dodici anni la pena capitale non si esegue; essa fu abolita di fatto, e l'esperienza non fu punto sfavorevole, ma era essa così lunga, così sicura d'autorizzarci ad abolirla anche di diritto?

Il Belgio ha, come noi, e prima di noi abolito di fatto la pena di morte; l'esperienza dura da 27 anni e nondimeno nella riforma del Codice penale non fu stimato opportuno cancellarla dal novero delle pene.

Ho voluto indagare i motivi di questa apparente contraddizione, anche per rispondere a un argomento dell'onorevole Ferri, al quale sembra inutile conservarla nel Codice, una volta che non si deve eseguire, e li ho trovati eloquentemente espressi dall'Haus, ch'è uno de' più dotti penalisti d'Europa, ed abolizionista convintissimo, nel secondo volume della sua opera "Principes généraux du droit pénal."

Quivi si legge:

"Tant que l'échafaud s'appuie sur la conscience publique, tant que la plus grande partie des citoyens éclairés conserve la conviction que la peine de mort peut seule empêcher certains crimes, et surtout intimider certains malfaiteurs, il serait imprudent de la rayer immédiatement et totalement du Code pénal.

"Tout ce que dans une pareille situation la prudence permet de tenter c'est de supprimer de fait la peine capitale, en attendant son abolition légale et définitive.

"La question à résoudre est exclusivement pratique et locale. La théorie est hors d'état de répondre à cette question; ce sont les faits recueillis dans le pays qui seuls peuvent fournir la réponse.

"Jusqu'à ce que l'expérience ait fait pénétrer dans les esprits la conviction de l'inutilité de la peine de mort, il convient de la maintenir dans le Code pénal.

"Nous le désirons dans l'intérêt même de la

cause dont nous prenons la défense, et à laquelle les précipitations de la théorie sont aussi nuisibles que les timidités de la pratique. »

Il consiglio dell' Haus sarebbe stato forse il più cauto, imperocchè nell'accingersi a così radicale riforma non bisogna guardare soltanto agli effetti di essa sui possibili delinquenti, ma allo sgomento che si genera nell'animo degli onesti.

Il Codice penale non è fatto solo per intimidire i malvagi, ma per assicurare gli uomini da bene, giacchè a misura che questo sentimento scema vien meno la forza tutelatrice della legge, e cresce l'audacia di coloro,

Che dan nel sangue e nell'aver di piglio.

L'abolizione di diritto della pena capitale, quando sia stata già abolita di fatto, è questione di opportunità, che non si risolve con gl'insegnamenti della dottrina, ma co' consigli della pratica. Bisogna, dice l' Haus, interrogare le condizioni locali, e prender norma da esse.

Or il paese, il paese vero, e non quello, che qui fantastichiamo, come risponde a questa interrogazione?

Esaminiamo i fenomeni più salienti e meno incerti, e primo fra questi i verdetti de' giurati. La Giuria continua a pronunziare verdetti di morte, e ricusa in molti casi le circostanze attenuanti, con le quali potrebbe neutralizzarla. I giurati sanno che la clemenza del Re non farà eseguire la sanguinosa sentenza e ciononostante l'affermano: che significa ciò? Significa che la coscienza giuridica del paese, espressa in que' verdetti, reputa affrettata e prematura l'abolizione, che voi ci proponete.

D'altronde comprenderei questa proposta se si trattasse di proclamare un principio, e lo vedessi attuato in tutta quanta la legislazione italiana. Ma quando vedo lo stesso Governo venir qui a sostenere che cotesta pena è ingiusta, crudele ed immatura mentre la mantiene largamente per l'esercito e per la marina, io domando se è lecito nel medesimo paese, ed in nome dell'unificazione della legge penale, conservare la pena di morte di diritto e di fatto pel fiore della nazione, che paga il suo tributo di sangue, ed abolirla di fatto e di diritto, per i peggiori malfattori.

Per calmare la nostra apprensione fu detto e ripetuto che la criminalità in Italia sensibilmente decresce: quanto a numero di reati convengo, ma scema ugualmente d'intensità? Non lo credo.

Il progresso incede come il carro di Brahma, fra gli applausi delle turbe ed i gemiti de' devoti

stritolati nel suo passaggio. Si va innanzi nel bene, ma si va innanzi anche nel male, ed il delitto prende a' giorni nostri forme nuove e minacciose, ignote nel passato.

Prima la minaccia del delinquente era diretta contro una o poche vite, oggi basta uno scellerato a precipitare in un baratro, o a sommergere nelle acque di un fiume un treno carico di viaggiatori; basta uno scellerato per ridurre in rovina i monumenti e le memorie della nuova e dell'antica grandezza, basta uno scellerato qualunque per spargere la strage e la morte in mezzo ad un assembramento di pacifici cittadini, di donne, di fanciulli, di vecchi inermi ed innocenti.

E mentre il delitto affina le sue armi, moltiplica le minacce, e si serve fin de' progressi e dei trovati della scienza per assalire in mille modi strani e tutti orribili la compagine sociale, è utile e prudente spezzare l'antica spada di Temi, che da dodici anni giace irrugginita nell'arsenale delle pene, fatta inoffensiva dalla clemenza sovrana? Non era forse più prudente lasciarla quivi inoperosa, per il caso che straordinari eventi rendessero necessario di trarla nuovamente dal fodero a difesa della Società minacciata?

Questi sarebbero stati certamente i consigli della ragione e della prudenza; ma vivo oramai da troppo tempo nell'ambiente della politica e so quale influenza esercitano su' governanti certe correnti di opinioni a caso o ad arte create intorno ad essi.

Nello stato attuale delle cose son certo che se l'onorevole ministro non si fosse piegato a secondare la corrente abolizionista...

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. La corrente della mia opinione antica.

Chimirri. ...sarebbe stato sopraffatto, non lo biasimo perciò di averla secondata.

Ma il fatto stesso di aver proposto così ardita riforma, che nessuno de' grandi Stati, compresa la Francia e gli Stati Uniti, che sono i paesi più inchinevoli a novità, hanno osato di affrontare, imponeva agli autori del progetto di restituire l'equilibrio nella scala delle pene, supplendo in qualche modo alla scossa, che quell'abolizione apporta all'efficacia intimidatrice del nuovo sistema punitivo, giacchè, come dissi, non basta intimidirne i colpevoli, ma fu d'uopo rassicurare gli onesti. Ora questo effetto non si ottiene altrimenti che organizzando un sistema di pene, le quali per la diversità della durata, e l'efficacia dell'espiazione possano attagliarsi alla qualità e alla gravezza specifica delle singole delinquenze.

Nel Codice vigente vi sono troppe pene e l'espiazione non corrisponde all'indole di esse: bisognava semplificarle, e renderle efficaci con un sistema carcerario diverso dall'attuale e questo forse si ebbe in animo di fare, ma le proposte non rispondono puntualmente alle intenzioni. E anche in questa parte il difetto procede dall'esagerazione di un principio buono. Se, come dissi, è grave e deplorato inconveniente un sistema di pene complicato, che comincia con la morte e passando pei lavori forzati a vita e a tempo, scende alla reclusione, alla relegazione ed alla carcere, se queste pene inflitte dalla legge non trovano corrispondenza nel modo attuale di espiazione, se per correggere un tale disaccordo, che altera l'economia del sistema repressivo, occorre limitare il numero delle pene temporanee, private della libertà, per rendere così possibile la trasformazione del sistema carcerario, da tutto ciò non consegue che si debba passare da un estremo all'altro, cioè dalle pene multiple senza efficacia repressiva, alla pena unica per ogni sorta di delinquenza, adottata dal progetto Zanardelli.

Codesto sistema della pena unica, unito all'abolizione dell'antica distinzione di crimini e delitti, confonde il sentimento giuridico del paese e turba la pubblica coscienza, avvezza a distinguere con la varietà dei nomi e delle pene i gravi da' piccoli reati.

Non potrei chiarir meglio il mio concetto, che riferendo ciò che si legge al riguardo nella relazione dell'onorevole Pessina, premessa al progetto presentato dall'onorevole Savelli:

“ Pure apprezzando (dice il chiarissimo giurista) i motivi che sono svolti nella relazione dell'illustre Zanardelli in favore della semplificazione delle pene, parmi tuttavia che lo stabilire una pena unica per tutta una categoria di delitti ed un'altra pena unica per l'altra categoria, astraendo totalmente dalla diversa gravità di essi, facendo sì che codeste pene partano da un minimo di un giorno e arrivino ad un massimo di venticinque anni (ora partono da tre giorni ed arrivano a ventiquattro anni) non sia senza gravi inconvenienti.

“ E anzi tutto, non viene fatto conto della forza intimidatrice che il nome stesso della pena esercita sulla mente di chi è disposto al delitto, soprattutto di quelli, che non avendo ancora commesso alcun reato, non sono in grado di pienamente intendere che cosa significhi il contenuto della pena.

“ Punire con lo stesso genere di pena (quantunque diversa nella durata) il ladruncolo ed il parricida, chi ferisce in rissa e chi si fa grassatore a mano armata, parmi non corrisponda al sentimento generale, sentimento che non si può trascurare dal legislatore in materia penale. „

Muovendo da siffatti criteri, e persuaso che il concetto della pena unica non debba essere assoluto, ma temperato col concetto dell'individualità della pena stessa, secondo cui il contenuto di essa deve adattarsi all'indole di coloro, che vi soggiacciono, e alla malvagità da essi dimostrata con l'azione criminosa, proposi ai miei colleghi della Commissione di tornare al sistema del Codice toscano, dividendo le pene restrittive della libertà personale qualitativamente e quantitativamente in due specie, punendo cioè con la carcere i minori delitti, e i maggiori con la reclusione e la detenzione.

Con questo modo, senza spezzare l'unità della pena, ed anche senza ricorrere alla distinzione di crimini e delitti, si terrebbero di fatto separati nel Codice e nell'opinione i reati gravi dai lievi e le pene infamanti da quelle, che tali non sono reputate per comune giudizio.

La scienza ha un bel dire che unica essendo la nozione del reato, ed identici gli elementi essenziali, che lo compongono, unica debba essere la pena, avvegnachè a cotesti sottilissimi argomenti si ribella un sentimento intimo, ed antico quanto la coscienza, il quale non ha mai confuso chi ferisce lievemente e chi uccide, il grassatore col ribelle, il falsario col giovane discolo e spensierato, che offende il pudore di una fanciulla. I moralisti, che furono i più sagaci investigatori della psiche umana, ebbero cura di distinguere esattamente i peccati mortali dai veniali, assegnando agli uni e agli altri un genere di pena differente nell'altro mondo; e un Codice fatto per uomini di carne e ossa, non può prescindere dal criterio pratico di quella distinzione senza menomare l'efficacia morale delle pene, che è un freno efficacissimo specialmente per coloro, nei quali non è del tutto spento il senso dell'onore e che della pena temono assai più l'infamia, che il male materiale, che produce.

Per correggere codesto sconcio mi ero indotto a proporre in seno alla Commissione il temperamento di ripristinare la carcere per tutti i reati punibili fino a cinque anni, applicando ai reati maggiori la reclusione e la detenzione da sei a ventiquattro anni, presso a poco come prescriveva l'articolo 21 del progetto Pessina.

Era ardata o dissennata la mia proposta?

Non lo credo, perchè posso citare a suo favore tutti i progetti precedenti, compreso quello votato dal Senato, e il primo libro del progetto Mancini, che ottenne il suffragio di questa Camera.

I ventidue anni di studi, tanto celebrati, ed i precedenti parlamentari stanno dunque a favore della mia opinione e contro il sistema adottato nel progetto dell'onorevole Zanardelli; e lo stesso onorevole Mancini, che tanto degnamente presiede la nostra Commissione, nella dottissima relazione del 1876, non solo ammise la duplicità delle pene, ma financo la bipartizione in crimini e delitti, che, a suo giudizio, ha i vantaggi dei due sistemi opposti, evitandone gli errori. Non ostante i precedenti e l'opinione autorevole del suo presidente, la Commissione respinse la mia proposta, e la respinse perchè, introducendo nell'articolo 10 la pena della carcere si ebbe paura di guastare l'arca santa.

Ond'io acconciandomi a quegli scrupoli, e desideroso di migliorare il progetto senza alterarlo, venni in altro consiglio e proposi non più di aggiungere una pena nuova, ma di elevare il minimo della reclusione, portandolo da tre giorni a sei anni, di maniera che a tutti i reati punibili secondo il progetto con la pena di 3 giorni a 5 anni di reclusione, andrebbe applicata la detenzione, la quale si estende da tre giorni a ventiquattro.

Con questo non solo si lascia intatta l'economia del progetto, ma lo si rende più armonico di fronte ai principî, che governano il sistema penale, e la distribuzione delle pene ai reati secondo la loro specifica differenza.

Infatti, sembra a voi giusto e ragionevole che il condannato per lieve fallo a tre giorni di reclusione sia rinchiuso nella stessa carcere, che accoglie gli assassini e i grassatori, e sottoposto all'identica maniera di espiazione, cioè alla segregazione cellulare continua?

Vi par giusto e ragionevole che l'identica pena infamante e l'identica efficacia repressiva debba colpire il parricida e chi viola il segreto epistolare?

La mia proposta, eliminando questi gravissimi inconvenienti, rimette l'equilibrio nella distribuzione delle pene, e ripristina, almeno indirettamente, la distinzione dei reati gravi e lievi, punendo questi ultimi con la detenzione, la quale dopo tutto non è pena mite (giacchè si sconta con la segregazione notturna e con il lavoro diurno in comune) e risponde alla natura giuridica delle mi-

norî delinquenze, nelle quali è difficile discernere la natura dell'impulso, al modo stesso che non è facile distinguere le differenze sessuali del feto nel primo periodo della gestazione intrauterina.

Oltre a ciò la mia proposta ha il pregio di modificare e rendere ragionevolmente e praticamente possibile un'altra novità, introdotta nel progetto dell'onorevole Zanardelli, cioè la segregazione cellulare continua applicata indistintamente a tutti i colpevoli, la quale può durare fino a tre anni.

Anche su questo tema gli studi compiuti in ventidue anni e i progetti precedenti discordano recisamente da questo in discussione.

Il sistema della segregazione cellulare continua fu discusso nel 1874 in Senato, e venne adottata solo per gli ergastolani, reputandola negli altri casi inopportuna e contraria all'indole vivace ed espansiva degli italiani.

Ed a questo parere si accostò l'onorevole Mancini, nella ricordata relazione, dopo avere esposto in piè di pagina quanto si è detto e scritto in Europa e in America su questa delicatissima questione, riassume in questa forma il suo giudizio:

« Fra' sistemi, che in sostituzione di quello della vita in comune, escluso da tutti, oggi si contendono il campo, il progetto (era il suo) mentre ha ammesso il sistema della segregazione continua per la pena perpetua dell'ergastolano, come aggravamento speciale caratteristico nella espiazione della medesima, conformandosi a ciò che era statuito nei progetti del 1868 e del 1870 e nel progetto senatorio, ha adottato nelle altre pene *temporanee* il sistema del lavoro in comune col silenzio, e con la segregazione notturna per la considerazione che il medesimo è il solo che permetta esperimenti di emendabilità, è più conciliabile con la vita fisica e morale, più economico per le spese di costruzioni carcerarie, è il solo che renda possibile l'introduzione di un regime manifatturiero negli stabilimenti penali, e finalmente è anche il solo di cui non ripugni l'applicazione alla natura fisica e morale degli Italiani, specialmente di quelli del Mezzogiorno, pei quali la pena della segregazione assoluta diventerebbe eccessiva e crudele. »

Nessuno può discostare la gravità di queste osservazioni, ma non credo siano tali da farci ripudiare del tutto l'applicazione della segregazione continua alle pene temporanee. Io mi accosto più volentieri al parere del Mittermayer, diviso dal legislatore Bavarese del 1860, il quale opina che le obiezioni che si fanno al sistema

dell'isolamento non colpiscono tanto la opportunità di esso, ma la durata e i modi di applicarlo.

Per la qual cosa accetto in massima l'applicazione della segregazione continua anche ai condannati alla reclusione, ma non posso approvare il modo, ond'è disciplinata nell'articolo 12 del progetto.

L'onorevole ministro, al quale son noti la difficoltà della materia, i dispareri, le disillusioni e le difficoltà incontrate dall'esperienza, non si stupirà delle mie preoccupazioni, giacchè anch'egli, che studia e segue le dispute de' congressi, e le modificazioni che il sistema cellulare va tuttora subendo nei paesi che l'adottarono, si vide costretto a modificare le sue opinioni, tanto vero, che la proposta contenuta nel disegno del 1882 non si riscontra in tutto con quella dell'attuale disegno.

E valga il vero, dove nel progetto del 1882 il minimo della segregazione continua era di 3 mesi, ed il massimo non poteva estendersi oltre il quarto della pena, nel disegno, che discutiamo, la segregazione cellulare si applica indistintamente a tutti i reclusi per un primo periodo uguale al sesto dell'intera durata della pena, purchè non sia minore di sei mesi nè maggiore di tre anni.

Questo vi provi che lo stesso proponente non è senza dubbii e senza incertezze, e valga a giustificare le osservazioni, che andrò facendo al riguardo.

Tutti sanno che in origine il sistema cellulare non fu introdotto a scopo coercitivo, ossia come aggravamento speciale nell'espiazione della pena, ma venne ispirato da una filantropia generosa, la quale si proponeva di raggiungere con questo mezzo la riabilitazione morale dei condannati.

I fatti non corrisposero al pietoso intendimento, e l'esperienza ha dimostrato che non è facile ricostituire le forze morali dei delinquenti con un sistema, che fa violenza alla natura dell'uomo, fatto per la socievolezza, in mezzo alla quale soltanto può raggiungere il suo perfezionamento.

La frequenza delle recidive sotto il regime cellulare dimostra che il malvagio non si migliora con la sola azione meccanica dell'isolamento, per cui i legislatori furono costretti a mettere da banda le illusioni filantropiche, e la segregazione cellulare fu mantenuta ed ordinata ad altri fini.

In Inghilterra e in Irlanda, per esempio, l'isolamento non si applica indistintamente ad ogni sorta di prigionieri e di condannati, la durata è circoscritta a nove mesi e può anche scemarsi per motivi di buona condotta, e, quel che più monta, la cella non è inflitta come esasperazione od aggravio, ma come un periodo di concentramento

morale e di prova, siccome asserisce il *Vou der Brugghen* nello stesso libro, del quale l'onorevole ministro lesse una pagina patetica, ed eloquente:

“ Les peines légères d'emprisonnement, celles de police, et les peines correctionnelles, et auxquelles doivent servir les prisons locales ou provinciales (*county-prisons*), n'entrent pas ici en ligne de compte. En général la prison en commun et le système cellulaire y trouvent tour à tour leur application avec des formes très variées et sans aucun système fixé par les lois.

“ La deportation a été remplacée, comme peine criminelle, par la servitude pénale, qui s'étend depuis la *poena mortis proxima*, ou par les travaux forcés à perpétuité, jusqu'au minimum d'une réclusion pour trois ans.

“ La servitude pénale est divisé en Angleterre en trois, en Irlande en quatre périodes.

“ La première stage ou période est celle de l'isolement dans la cellule, qui ne s'étend pas au-delà de neuf mois, et peut, pour une conduite exemplaire, être réduite à huit mois. Mais en général la peine de l'isolement n'a plus en Angleterre le caractère doctrinaire de la théorie poussé à l'excès, qui l'a rendu odieuse et ridicule à la fois. ”

Ecco quali sono i tratti caratteristici del sistema irlandese, che, gli autori del disegno, come attesta la relazione, ebbero in animo di imitare, senonchè l'imitazione non fu nè esatta nè felice.

Non fu esatta perocchè l'isolamento nel disegno ministeriale non è adoperato per motivi morali, ma come un sensibile aggravamento dell'espiazione, e perciò inflitto per un periodo uguale al sesto della pena.

Non fu felice perchè lo si applica nell'identica forma ai grandi e ai piccoli delinquenti, con questo per giunta, che più la pena è lunga e più si è obbligati a mitigarne il rigore, donde procedono assurdi e contraddizioni stridentissime.

La pena è un male necessario, e i diversi gradi di essa non possono distinguersi, che per l'efficacia dell'espiazione, e per l'infamia, che la opinione pubblica attacca a un certo genere di pene.

Unificando, come fa il progetto, le pene private della libertà, non vi è altro mezzo per mantenere quella necessaria distinzione, che la durata ed i modi di espiala.

Per la qual cosa, se a giudizio del ministro la segregazione cellulare continua è il più efficace e il più formidabile di codesti modi, che cosa accadrà se approveremo, senza modificarlo, il sistema propostoci?

Accadrà, che colui che è condannato ad un anno subirà tutta la pena nella sua brava cella. Gli si fa grazia di un terzo in via di compensazione ma questo non toglie che la detta pena dal primo giorno all'ultimo sarà espiata per otto mesi continui nella segregazione cellulare assoluta.

Insomma questo genere di segregazione, che come la più aspra delle espiazioni, dovrebbe riservarsi ai grandi delinquenti il progetto l'infligge con la stessa severità (salvo la misura) all'ergastolano, e al condannato a qualche mese di reclusione, al fraticida ed al colpevole d'infrazione di domicilio. Anzi nel complesso il nuovo sistema diventa tanto più mite, quanto più cresce la durata della pena; infatti, mentre il condannato per violazione di domicilio espia otto mesi su dodici di pena in segregazione cellulare continua, il fraticida condannato, poniamo a 22 anni di reclusione, ne sconterà tre anni in cella, ma godrà più tardi del passaggio in una colonia agricola, e, scontati tre quarti di pena, sarà ammesso in libertà condizionata, de' quali beneficii sono esclusi i condannati a una pena minore di tre anni.

In breve questo progetto accomuna i rigori al cominciamento dell'espiazione indistintamente per ogni sorta di colpevoli, e riserva le mitezze e i beneficii a profitto degli autori de' più atroci reati, sicchè l'intensità della pena scema in ragione inversa della gravità del delitto.

Ecco perchè io propongo di applicare la detenzione a tutti i reati, che il progetto punisce con pena inferiore a cinque anni, giacchè la detenzione evita, con la segregazione notturna, gl'inconvenienti della vita in comune, e tempera col lavoro in comune, la severità della segregazione cellulare completa; e di riservare codesto modo di espiazione ai condannati alla reclusione dai 6 ai 24 anni, applicandolo in più equi e ragionevoli confini.

Così facendo, equilibrerete meglio e più razionalmente il sistema penale, si eviteranno le accennate contraddizioni, e sarà in parte scemata la grossa difficoltà della spesa occorrente per trasformare tutti quanti i nostri stabilimenti penali per l'attuazione del nuovo sistema.

“ La construction des maisons cellulaires, scrive il Van der Brugghen nel libro sopra ricordato, même petites, est une affaire si dispendieuse, qu'on ne pourrait songer à porter au budget les immenses sommes nécessaires pour en élever par tout.

“ D'ailleurs il ne souffrirait pas d'y consacrer pour une fois de millions, mais les frais d'entretien et surtout du personal d'employés de tout genre, qui dans le système cellulaire doit être

tres-nombreux, aurait sans doute triplié la somme déjà énorme que l'État doit payer pour ce service. „

In Italia si hanno di presente 4,000 celle, ed una popolazione carceraria, in media, di 75,000 detenuti. Se si vorrà applicare il sistema cellulare indistintamente alle case di forza e alle carceri mandamentali e la segregazione completa a tutti i condannati alla reclusione da tre giorni in sopra la spesa sarà enorme e insopportabile nelle condizioni delle nostre finanze.

L'onorevole Ferri parmi abbia detto che occorrono 30 milioni.

Una voce. Sessanta.

Chimirri. Sessanta! ma neppure questa somma è sufficiente. L'Ellero, in un suo scritto del 1873, quando ancora questo progetto non era sull'orizzonte, afferma che per la trasformazione carceraria in Italia, occorrono 135 milioni, ed io credo di non andar lungi dal segno elevandola a centosessanta.

Ma codesta cifra rappresenta, per così dire, la spesa d'impianto, alla quale si deve aggiungere l'aumento delle spese continuative per la custodia, le quali si triplicano col sistema cellulare, giusta l'opinione del Van der Brugghen, che non è un sognatore o un dottrinario, ma fu direttore delle carceri e poi ministro della giustizia nel suo paese, e quel che afferma è frutto di lunga e matura esperienza.

E badate che per attuare il sistema del nuovo Codice non basta provvedere soltanto ai cellulari: è d'uopo inoltre impiantare gli stabilimenti penitenziari intermedi, agricoli o industriali, onde è parola nell'articolo 13, dei quali si è fatto appena qualche tentativo nei dintorni di Roma alle Tre Fontane, e alle isole della Maddalena, di Palmira e dell'Asinara.

Appraudo al concetto di adoperare i condannati nelle costruzioni dello Stato, o ai lavori agricoli, giacchè più adatti al maggior numero, e meglio confacenti al loro benessere morale e materiale, ma la spesa cresce, richiedendosi per fare buona guardia dieci custodi a cavallo per ogni cento detenuti, come attesta il Beltrami-Scalia, competentissimo in questa materia.

Col sistema che io vi propongo, le spese d'impianto e di custodia scemeranno sensibilmente, giacchè la detenzione fino a cinque anni potrà essere espiata nelle carceri mandamentali, migliorandole per quanto è possibile, specialmente dal lato dell'igiene e della sicurezza.

Il tema richiederebbe forse maggiore sviluppo, ma io ho detto quanto basta per eccitare la vo-

stra attenzione e il vostro esame sopra un sistema, così variamente giudicato rispetto alla sua efficacia, ed alla sua utile applicazione.

Ricordatevi che non vi sono due paesi in tutta Europa, che lo applichino nello stesso modo e nell'identica misura.

Dissi già come nell'Irlanda e in Inghilterra la durata non supera i nove mesi; in Ungheria non può oltrepassare un anno, e così pure nel Canton di Zurigo; e l'Olanda, che nel 1854 l'applicava per due anni, l'ha esteso a tre nel Codice del 1881, e fu su quest'ultimo modello ricalcato l'articolo 12 del progetto in discussione, senza pensare che l'Italia non è l'Olanda, e che le ultime esperienze consigliano a scemare piuttosto che crescere la durata della segregazione assoluta.

Oltre il passaggio agli stabilimenti penitenziari intermedi, suggeriti dal Crofton, l'articolo 15 del progetto introduce l'istituto della liberazione condizionale e revocabile dei condannati per un tempo non minore di tre anni, che abbiano scontati tre quarti della pena, se si tratta di reclusione, o la metà se si tratta di detenzione ed abbiano dato prova di emendamento.

Anche su questo dirò apertamente il mio pensiero.

L'istituzione mi par buona, ma il modo di applicarla è incompleto e può riuscire pericoloso.

Gli autori del progetto fecero come l'agricoltore, che, innamorato di una bella pianta tropicale, spera di vederla prosperare nei nostri climi senza crearle attorno artificiosamente quel grado di ambiente e di calore del quale ha bisogno per vivere.

La liberazione condizionale è un'istituzione nata in Inghilterra con la legge del 20 agosto 1883, ed oramai accolta in tutti i Codici recenti.

La Francia, così ritrosa a mutare i suoi istituti penali, l'introdusse con la legge del 14 agosto 1885, come mezzo adatto a prevenire la recidiva.

Ma la liberazione condizionale per produrre i buoni effetti, che se ne sperano, dev'essere accompagnata e sussidiata da un'altra istituzione, cioè dalle società di Patronato, le quali s'impossessano dei liberti delle prigioni e li soccorrono di aiuti, di lavoro e di consigli.

Essa offre ai condannati il mezzo di redimersi col lavoro, e con la buona condotta, e prepara il loro ritorno nel civile consorzio, evitando i pericoli di un rapido passaggio dallo stato di detenzione a quello di libertà assoluta.

Ma a raggiungere questo intento si richiede, che il condannato, il quale ha già dato le prime

prove di emenda nel passare dalla casa di forza agli stabilimenti intermedi, allorchè esce da questi non trovi una società, che lo respinga, ma un sodalizio di persone pietose, che lo rimettano sul retto sentiero, e lo allontanino dalle ricadute.

Le società di Patronato in Francia non solo sono incoraggiate dal Governo, ma in forza della citata legge del 1885 ricevono un sussidio di centesimi cinquanta al giorno per ogni liberato posto sotto la loro sorveglianza.

In Inghilterra di queste Società sonvene almeno 625, in Italia appena quindici; quattordici in Lombardia, nella Venezia e nel Piemonte, una sola a Firenze, e da Firenze in giù nulla.

Per cui ho ragione di sgomentarmi nel vedere bensì accolta nel progetto questa provvida istituzione, ma senza quelle cautele e que' provvedimenti, che la rendono proficua, e le impediscono di degenerare in pericolo sociale.

Nè questo è tutto. Voi mutate da cima a fondo il sistema penale e i modi di espiazione, e fate consistere principalmente in questi modi l'efficacia intimidatrice del nuovo Codice, ma non dite come intendete provvedere a questo repentino mutamento.

Oltre a ciò gli articoli 13 e 15 parlano del passaggio agli stabilimenti intermedi e della liberazione condizionale, senza punto indicare qual'è l'autorità che li decreta e con quali garentie.

Solamente nell'articolo 44 si legge quanto appresso:

« Particolari regolamenti, approvati con regio decreto, sulla proposta dei ministri della giustizia e dell'interno, inteso il parere del Consiglio di Stato, determinano le norme per il trattamento dei condannati all'ergastolo, alla reclusione, alla detenzione ed all'arresto, rispetto alla disciplina, al vitto, al vestiario, al lavoro ed alla sua mercede, durante i vari periodi della pena e secondo i diversi stabilimenti nei quali si possono scontare, come pure per il passaggio da uno ad altro modo di esecuzione per la revocazione della liberazione condizionale e per applicare le disposizioni contenute nell'ultimo capoverso dell'articolo 22 e nell'articolo 24. »

Come? non vi basta di fare voi il Codice penale? volete anche attribuirvi per via indiretta così larga e pericolosa potestà, di stabilire cioè coi regolamenti l'esercizio di questo nuovo diritto di grazia, che può commutare al condannato un quarto della pena e condonargli il resto, ammettendolo in libertà condizionale?

Mancini. (*Presidente della Commissione*). No.

Chimirri. L'onorevole Mancini dice di no, e così dovrebbe essere: ma nel progetto nulla si contiene intorno a queste importanti materie, che nelle altre legislazioni sono regolate per legge.

Mancini. (*Presidente della Commissione*). Non in tutte.

Ora vi risponderò.

Chimirri. Non in tutte, Ella dice, onorevole Mancini? Ed io non oso contraddirla.

Può darsi che si provveda diversamente in qualche Codice minuscolo, ma così non fanno i codici migliori e più recenti.

Nel Codice ungherese del 1878 gli articoli 43, 44 e 48 determinano tassativamente le condizioni di passaggi successivi, e le Commissioni, che avvisano, e le autorità che li decretano...

Villa, relatore. È il regolamento!

Chimirri. Ma che regolamento! Questo che leggo è il Codice, ed i dinieghi non gli faranno mutar forma e natura. (*Si ride*).

Anche in Francia questa materia è governata dall'articolo 3 della legge del 1885, e non da speciali regolamenti, e lo stesso si dica del Codice olandese. I regolamenti vi saranno, ma per l'esecuzione delle norme sancite per legge.

E voi allontanandovi da tutti questi esempi, mettete da un canto il Parlamento e tutto deferite al Governo. Il fatto è grave, ma è assai più grave spingere la Camera a compiere in silenzio il suicidio. Si sacrifichi Ifigenia, ma non si pretenda che ella compia con le sue mani il sacrificio. (*Proteste. — Interruzioni*).

Agli argomenti si risponde con argomenti e non con le interruzioni.

Villa, relatore. Precisamente, e risponderemo!

Chimirri. Io faccio il debito mio e parlo chiaro; la Camera faccia quello che crede.

Quanto alla trasformazione degli stabilimenti penali trovo assennata la risposta che dette all'onorevole Ferri il ministro dell'interno, il quale disse non potervisi por mano se prima non sia votato il Codice penale.

Ma ciò non toglie che per applicare il nuovo Codice occorran gli stabilimenti nuovi a sistema cellulare; come si fa dunque ad uscire da questo circolo vizioso? Si esce per due vie, l'una seguita dal Belgio, l'altra dall'Olanda.

Il legislatore Belga adottò il sistema cellulare saggiamente mitigato, ma non potendolo attuare immediatamente per mancanza di locali, fissò nel nuovo Codice la durata delle pene in vista della prigionia in comune e con la legge del 1870 stabilì le riduzioni, che si operano quando la pena inflitta si sconta nei cellulari, dando così tempo

alla graduale costruzione di questi, e agli insegnamenti dell'esperienza. Così si è passato da un sistema all'altro senza incertezze e senza scosse.

In Olanda il Parlamento fece meglio, votò cioè il Codice nel 1881, ma ne sospese l'esecuzione finchè non fossero costruiti i nuovi penitenziari.

Noi non facciamo nè l'una cosa nè l'altra, e voteremo un Codice fondato sopra un sistema penale, che per 10 o 15 anni, cioè fino alla costruzione dei cellulari resterà lettera morta, giacchè nel frattempo le pene irrogate avranno un nome nuovo, ma saranno espiate come prima.

L'Olanda dunque approvò, ma differì l'attuazione del nuovo Codice, e il necessario indugio fu quivi utilizzato per preparare e presentare al Parlamento le leggi occorrenti per facilitarne la esecuzione.

Il 3 gennaio 1864 fu pubblicata la legge, che determinava in quali stabilimenti va scontata la prigionia, e in quali la detenzione.

Nel 21 aprile dell'anno stesso vennero fuori quattro altre leggi, che modificano l'organizzazione giudiziaria, il Codice civile, il Codice di procedura civile e quello di commercio per metterli in armonia col nuovo Codice penale, e tutto questo noi lasciamo in balla e all'arbitrio del Governo.

Perchè dunque il passaggio agli stabilimenti intermedi sia un vero premio all'emenda, e non la conseguenza dell'ipocrisia dei condannati o della corruzione dei preposti, perchè la liberazione condizionale non diventi un pericolo, e l'attuazione del Codice un grande imbarazzo occorre che sia ordinato per legge il sistema delle marche di merito, e i metodi di conquistarle, e tutte quelle altre garentie, che valgano a rendere chiaro e sicuro il giudizio di chi deve decretare il passaggio o concedere la libertà.

E per legge vogliono essere ordinate le giurisdizioni, sconvolte per l'abolita distinzione fra crimini e delitti e per l'unicità della pena.

Questa almeno converrete non essere materia di regolamenti, nè da comprendere nelle facoltà concesse al Governo dall'articolo 2 del disegno di legge per le disposizioni transitorie. Le giurisdizioni sono una garanzia sancita dallo Statuto il quale vieta di distogliere i cittadini dai loro giudici naturali. Con un ordinamento giudiziario che deferisce alla giuria la cognizione dei reati più gravi, e al giudice togato quella de' delitti, non spetta al Governo di mutare a talento siffatte attribuzioni.

Attesochè con le accennate novità voi derogate a tutte le norme che regolano l'arresto pre-

ventivo, e la libertà provvisoria, mutate cioè ordinamenti delicatissimi che concernono l'esercizio del maggiore, e del più terribile de' poteri, qual'è quello di arrestare e ritenere un cittadino che fino a prova contraria presumesi innocente, e tutto questo che oggi è governato da leggi non può modificarsi a talento senza il nostro assenso. Propongo perciò di allungare di un anno l'applicazione del nuovo Codice perchè il Governo abbia tempo e modo di presentarci un complesso di leggi concernenti l'ordinamento delle giurisdizioni, l'arresto preventivo, la libertà provvisoria, le norme per il passaggio agli stabilimenti intermedi, e per concedere e revocare la libertà condizionale, e per regolare i rapporti del Governo con le Società di patronato.

Signori pensate a quello che fate, perchè qui si può allegramente votare; ma il giorno del resoconto verrà.

E vengo ad un'altra questione. La pena nel nuovo Codice non solo è unica, ma non è graduata. L'abolizione del sistema dei gradi fu levata a cielo da quell'ingegnoso e valorosissimo oratore, ch'è l'onorevole Cuccia, al quale professo molta stima per la sua larga cultura giuridica.

Le sue parole mi han fatto molto meditare, ma bene considerata la cosa, non posso arrendermi al suo giudizio, e ne dirò le ragioni.

Anche per questa parte gli studi preparatori, i progetti precedenti, e le varie Commissioni parlamentari furono tutte favorevoli al sistema dei gradi.

Nessuno o forse pochi de' commissari, che compongono l'attuale Commissione, e che esaminarono l'anno scorso il progetto Tajani, si mostrarono teneri del pericolosissimo sistema di accordare così ampia e sconfinata latitudine all'arbitrio del magistrato, e neppure l'onorevole Zanardelli era di questo parere, perchè nel suo progetto del 1882 vedesi rispettato il sistema dei gradi.

Codesto radicale mutamento è dovuto all'influenza del Codice olandese, che per amore di semplicità abolì financo i minimi delle pene.

Nè basta a giustificarlo l'esempio del Codice Toscano, nel quale le pene sono distribuite con miglior senno e con ben altri criteri.

E poi quell'esempio non sempre calza, giacchè alcune disposizioni, che possono senza danno figurare in un Codice fatto per uno Stato piccolo di territorio e per una popolazione di mitissimi costumi, mal si attagliano alla legislazione di un vastissimo paese, che si stende dalle Alpi a Palermo.

Si disse che codesta latitudine lasciata al ma-

gistrato giova per meglio proporzionare la pena alla singola fisionomia de' singoli reati, i quali anche se identici di specie, non vi è caso che si somiglino.

L'argomento avrebbe valore se noi si volesse togliere qualsivoglia latitudine al magistrato. Il sistema dei gradi concede questa latitudine al giudicante, ma in giusti e determinati confini.

All'attuale sistema si rimprovera, a ragione, la soverchia ampiezza dei gradi ed il loro difettoso ordinamento, per cui il massimo del grado inferiore costituisce il minimo di quello che gli sta sopra, ma il progetto senatorio aveva corretto questo doppio inconveniente moltiplicando e frazionando i gradi, e distinguendo nettamente i massimi dai minimi.

Questo sistema fu riprodotto nell'articolo 23 del progetto Zanardelli del 1882, ed io mi vi atterrò esattamente e pregherò la Camera di votarlo, giacchè la sconfinata latitudine nell'applicazione delle pene, che a taluno sembra un progresso, è un ritorno alle pene arbitrarie, ch'è la caratteristica dei Codici primitivi e semi-barbari.

E, se volete toccare con mano l'errore di questo sistema, non avete che a leggere l'articolo 35.

La pena inflitta per un reato può essere aggravata per talune circostanze, o diminuita per concorso di una scusante: udite come in questi casi il magistrato applica l'aumento o la diminuzione: " Quando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita d'una determinata frazione della sua durata o del suo ammontare, l'aumento o la diminuzione non deve, di necessità, operarsi sul massimo o sul minimo della pena, ma su quella quantità di essa che il giudice applicherebbe al colpevole ove non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire. "

Vediamone l'applicazione.

Ripiglio il mio esempio favorito: il caso nel quale il Codice consente al magistrato di spaziare fra sei e diciotto anni di reclusione.

I giurati, poniamo, ammettono una scura; la Corte crede che si siano ingannati, e come spetta ad essa l'applicazione della pena, basta per neutralizzare questa parte del verdetto, fissare elevatamente la quantità di pena, che sarebbe in facoltà di applicare al colpevole ove non concorresse quella circostanza, e operare su di essa la diminuzione, e nello stesso modo si può render vano il concorso di un'aggravante fissando la pena originaria nel minimo, e salendo da questo. In entrambi i casi la legge è apparentemente

osservata, ma in sostanza il magistrato, usando della latitudine che gli concede l'articolo 35, ha rese vane le circostanze aggravanti o diminuenti scritte nel Codice, e modificato il verdetto dei giurati.

E su ciò basta; perchè la via lunga ne so-spinge.

Passo alla imputabilità.

L'onorevole guardasigilli difese vivamente il suo progetto dall'accusa di mitezza fattagli dall'onorevole Ferri, ed io sono disposto a menar buone tutte le sue ragioni perchè, a parer mio, il nuovo Codice non è nè mite nè severo, ma la mitezza e la severità non sono sempre distribuite a proposito o con equa lance, donde procede un certo disquilibrio, sul quale non voglio intrattenermi, perchè potrà essere corretto dalla Commissione coordinatrice.

Ammetto pure se così vi piace, che sia severo; ma a qual prò se bastano tre delle disposizioni in esso scritte per aprir l'adito all'impunità?

Che giova minacciar pene gravissime se nel tempo stesso si apprestano a' delinquenti tanti mezzi per eluderle?

Anzi in questi casi la severità delle pene spingerà i giurati, che inchinino a mitezza, ad aprire all'accusato una delle tante porte di salvezza da voi preparate, per le quali sfuggirà almeno un terzo de' delinquenti.

E queste porte sono la forza irresistibile, l'eccesso della difesa, e l'esagerazione delle scuse. Non m'induggerò sulla forza irresistibile, avendone parlato a lungo l'onorevole Spirito nel suo efficacissimo discorso, tutto pieno di acute e sagge osservazioni.

Quando si pone mano a riformare un Codice, vuolsi per mente innanzitutto al modo come certi istituti hanno funzionato finora, per modificarlo e correggere le imperfezioni e i difetti, che l'esperienza ha fatto toccare con mano: altrimenti la riforma si riduce ad un lavoro inutile o fantastico.

La storia della forza irresistibile, è pel nostro paese una storia lacrimevole.

Magistrati ed avvocati e tutto il giornalismo protestano a gara contro certi verdetti scandalosi che ripugnano alla coscienza; e che sono conseguenze inevitabili della elasticità della legge.

Altra cosa è fare un Codice penale, che sia applicato da magistrati capaci di sondare la profondità della psiche umana, altro è farlo per un paese, ove l'amministrazione della giustizia criminale è commessa al giudizio di giurati.

Il giurato di comune intelligenza non è in

grado di applicare il termometro ai moventi interni, e spesso confonde la spinta a delinquere, e la forza delle passioni, con la forza irresistibile che è ben altra cosa, consistendo invece in una coazione vera e propria, che vince ogni altro motivo e paralizza la libertà di elezione. Codeste sottili distinzioni sfuggono alla mente dei giurati.

Ne volete la prova? Vi conterò un aneddoto, che forse vi farà ridere, ma che è pieno di insegnamenti.

La duchessa di Vasto-Girardo possedeva splendidi gioielli. La cameriera una sera fa fagotto di ogni cosa e prende la ferrovia.

È arrestata, ha indosso i diamanti rubati e confessa piangendo il suo delitto. Tradotta innanzi ai giurati venne assolta: e sapete per qual ragione? Perchè i giurati ritennero, che quella sciagurata non aveva potuto resistere al fascino ed al luccicchio di quelle gioie. (*Si ride*). Signori, questa è la storia e di questi fatti e peggio ce n'è tanti. Codesti errori giuridici si ripetono tutti i giorni, per difetto della legge vigente, e voi non vorrete porvi riparo?

Lazzaro. Abolite la Giuria! (*Interruzioni*).

Presidente. Lascino che l'oratore parli liberamente, come hanno parlato loro. Continui.

Chimirri. Di qui procede il poco o nessun timore, che i malvagi hanno delle pene, certi come sono di sfuggirle in tutto o in parte, e questo, credetelo, è fomite ed incoraggiamento al delitto.

Ad evitare tanta iattura prima il De Falco, poi il Senato, e da ultimo il progetto del compianto mio amico Giannuzzi-Savelli avvertivano la necessità di precisare meglio il concetto della forza irresistibile, aggiungendovi un segno tale, che la faccia distinguere anche ai meno esperti dalla spinta criminosa, e questo segno è l'aggettivo *esterna*, per cui l'articolo 47 andrebbe così modificato:

“ Non è imputabile colui, che nel momento in cui ha commesso il fatto, era in istato di follia, o in qualsivoglia stato di mente da togliergli la coscienza de' propri atti, ovvero vi fu costretto da una forza esterna, alla quale non poté resistere. ”

So quello che potrà rispondermi l'eloquente oratore della maggioranza della Commissione.

Egli vi dirà che l'aggettivo “ esterna ” limita soverchiamente il concetto di forza, riducendola quasi ad un impulso meccanico, senza tener conto di certi impulsi interni, i quali esercitano una coazione più invincibile della forza materiale perchè a questa si può opporre la forza, ma alla coazione interna non si resiste; essa investe

tutto l'animo, e la volontà è travolta come piuma al vento.

Al che rispondo che di cotesti impulsi morali il legislatore ha già tenuto conto nell'articolo 51, dove, oltre l'impeto dell'ira, è preveduto l'impulso di giusto e intenso dolore; e non v'è che il giusto che possa in certi casi assumere la forma di coazione interna, ed indurre il legislatore alla quasi discriminazione del delitto. Il padre che uccide colui, che gli ha disonorata la figlia, il marito che spegne l'amante della moglie, colto in flagrante adulterio, continueranno ad essere puniti con pene mitissime, senza confondere questi casi miserandi, contemplati da tutti i Codici, nell'ipotesi della forza irresistibile.

Accettando il mio emendamento, voi chiuderete la prima delle tre porte, che il progetto schiude all'impunità. Passo alla seconda, ch'è costituita dall'articolo 50. Il progetto, dopo aver fissata in misura elevatissima la pena contro colui, ch'eccede i limiti del *moderamen inculpatae tutelae*, con l'ultimo inciso di questo articolo lo discrimina. " Se l'eccesso (ivi si dice) è stato l'effetto del turbamento d'animo prodotto dal timore della violenza o del pericolo. „ Una tale disposizione, applicata con discernimento da giudici togati, potrebbe in certi casi soddisfare alla giustizia, ma lasciata in balia dei giurati non potrà non degenerare in abuso, imperocchè non vi sarà accusato, che non adduca, e con ragione, il turbamento di animo, ch'è la conseguenza ordinaria, istintiva di un'aggressione improvvisa ed ingiusta, e del minacciante pericolo.

Votando questo alinea, aumenteremo senza fine le improvvide assoluzioni, e così mentre da una parte si nega allo Stato il diritto di punire di morte sugli assassini, dall'altra si lascia la vita de' cittadini in balia di pusillanimità, ch'esagerando il pericolo dell'aggressione, o i mezzi di respingerla, uccidono mentre potevano altrimenti, sfuggire od allontanare il pericolo.

E l'impunità, che in tal caso concedete all'assalito, ch'eccede i limiti del moderame, è tanto più ingiusta e pericolosa in quanto il progetto estende enormemente il campo della legittima difesa, autorizzando ad uccidere anche per respingere una semplice violenza.

Con l'articolo 51 voi mettete nelle mani di tutti, e specialmente de' più fantastici e paurosi il *ius vitae et necis* che avete tolto allo Stato (*Benissimo!*).

Un'altra cagione di facili e scandalose impunità si annida nel modo nuovo come l'articolo 51 disciplina le scuse.

Nei Codici vigenti l'impeto dell'ira in seguito

a provocazione può invocarsi soltanto nei reati di sangue.

Una giurisprudenza mitissima nel Napoletano ammetteva la scusa mista in caso di danno alla proprietà, commesso sotto gli occhi del padrone, considerando questo fatto come un oltraggio alla persona; ma, fuori di questo caso, nè l'offesa alla cosa è materia di scuse, nè queste si estendono a qualsiasi altra specie di reati, e perciò le vediamo ora comprese nel titolo dei reati di sangue.

Il progetto in discussione lo trasporta nel libro primo fra le disposizioni generali, sotto il titolo " della imputabilità, e delle cause che la escludono e la diminuiscono „ e vi aggiunge la formola elastica e generica del giusto ed intenso dolore, che il Codice sardo limitava e concretava in due soli casi, enumerati nell'articolo 561, e da me accennati di sopra.

Codesto spostamento induce un'altra arditissima novità, accomuna cioè le scusanti, così allargate, ad ogni specie di delinquenza, sicchè da oggi innanzi il ladro, e l'incendiario potranno invocare la scusa dell'impeto dell'ira e del giusto dolore.

Ho cercato invano nella relazione il motivo di codesto sconvolgimento, che si apporta nella teoria delle scuse, ed amo credere, che l'articolo 51 si trovi qui per errore, ond' io propongo, che ripigli il posto, che aveva in tutti i precedenti progetti, compreso quello del 1882, e che sia inoltre modificato nel senso di ripristinare la distinzione fra la provocazione grave e la lieve, esigendo per applicarla che la provocazione sia fatta dall'ucciso od offeso all'offensore, come accertamente suggeriva l'onorevole Pessina.

Non parlo della comunicabilità delle circostanze, che aggravano o scusano il reato e molto meno della recidiva e della prescrizione perchè non hanno parlato gli altri ed io non amo di tornare su i loro passi, giacchè il discorso mi diventa lungo e per amore di brevità entro a fare poche delle molte osservazioni, alle quali mi darebbe materia l'esame del secondo libro.

Se l'onorevole presidente me lo concede, desidererei riposare. (*Approvazione — Molti deputati vanno a stringere la mano all'oratore.*)

Presidente. Riposi pure.

(*La seduta è sospesa per cinque minuti.*)

Presidente. Onorevole Chimirri, ha facoltà di proseguire il suo discorso.

Chimirri. E passo al libro secondo, che tratta dei delitti in ispecie. *Ab gove principium!*

Nell'articolo 112 del progetto, credo per dimen-

ticanza, non si è aggiunto alla persona " del Re „ la qualifica di " sacra. „

Quell'appellativo non è vano, nè superfluo: esiste nel Codice vigente e dovrebbe esservi una buona ragione per cancellarlo.

Esistono invece giusti motivi per mantenerlo, avvegnachè l'articolo 4 dello Statuto dice così: " La persona del Re è sacra ed inviolabile. „

È la parola dello Statuto che si era trasfusa nei nostri Codici, e che si deve ripristinare in un omaggio alla tradizione, e non aggiungere altro.

Nello stesso articolo sta detto: " Si applica la stessa pena (cioè l'ergastolo) se il fatto è diretto contro la vita, la integrità o la libertà personale del principe ereditario, o del reggente durante la reggenza. „

Nel Codice sardo, che fu pubblicato dal Rattazzi nelle antiche provincie, gli attentati contro tutti i membri della real famiglia indistintamente sono puniti di morte.

Intendo che si voglia e che si possa far distinzione fra l'erede immediato e i successibili lontani, e do lode alla Commissione di avere in questa parte migliorato il progetto, considerando le offese dirette alle persone della famiglia reale al pari di quelle commesse contro persone rivestite di pubbliche funzioni, con un discreto aggravamento di pena, ma, non reputo giusto ed opportuno comprendere nella medesima disposizione la regina, la quale è di più di ogni altro vicina al Re, è la madre del principe ereditario, e, per giunta, persona statutaria, giacchè l'articolo 17 dello Statuto affida a lei la tutela del Re minore fino all'età di sette anni.

La monarchia presso di noi non è la presidenza di una repubblica: la monarchia ha le sue tradizioni, la sua storia, i suoi diritti, e nell'organismo costituzionale rappresenta il primo dei poteri costituiti.

Questo potere storico, giuridico e statutario si incarna nella dinastia, risiede nella famiglia reale.

La famiglia reale non è una famiglia come le altre: la successione al trono è regalata dalla legge Salica, e tanto il Codice civile quanto il penale fanno ed essa una posizione speciale, privilegiata.

Per questi motivi il Codice vigente assicura identica tutela a tutti i membri della famiglia reale.

Il nuovo progetto, sull'esempio di altri Codici, distingue, come dissi, i successibili vicini da' lontani, e sia pure, ma quel che non approvo è di veder confusa la Regina coi successibili lontani.

Quasi tutte le legislazioni dei popoli retti a monarchia la equiparano al Principe ereditario

ed al Reggente, e dal momento che si è tanto copiato dal Codice olandese, poteva imitarsi anche in questo.

L'articolo 92 di quel Codice è così concepito:

" L'attentat entrepris contre la vie ou la liberté du roi, de la reine regnante, ou du regent... est puni d'un emprisonnement à perpétuité, etc. „

Io mi limito a farvi l'identica proposta.

A sostenerla concorrono argomenti di ogni natura, politici e giuridici, e ragioni di convenienza, facili ad intendere, e che non voglio per reverenza toccare.

Non dirò verbo dei delitti contro le persone e di quelli contro il buon costume; perchè l'ora omai mi sforza, ed io ho fretta di finire per non abusare a lungo della benevola vostra attenzione.

Accenno solo alla opportunità di riprodurre nel progetto alcune disposizioni provvidissime, introdotte, insieme al Codice sardo, nelle provincie meridionali. Quelle disposizioni, che da ventisette anni fanno buona prova, non rappresentano soltanto un omaggio alle migliori tradizioni giuridiche di quelle provincie, ma, elaborate da una Commissione di giureconsulti, che furono poi tutti ministri, costituiscono un vero progresso del giure punitivo.

Sarebbe un vero danno bandirle dal nuovo Codice.

Villa relatore. Quali sono?

Chimirri. (Della Commissione). Le ha indicate l'onorevole Cuccia, col quale in questa parte consento pienamente.

Indugherò brevi istanti sul tema del duello, intorno al quale disse, ieri, nobili e cavalleresche parole il mio amico onorevole De Renzis.

Ne parlo, non per aggiungere peso ai suoi ragionamenti, ma per giustificare le proposte da me fatte in seno alla Commissione, le quali, dopo lunghe dispute, raccolsero il suffragio della maggioranza.

Si ha un bel dire che il duello è un pregiudizio ed un residuo di barbarie. Sia pure un anacronismo, ma questo anacronismo è tale che, cambiando di modi e di sembianza, si trasforma col mutar dei costumi, e passa illeso, attraverso i secoli, tra gli osanna e gli anatemi delle moltitudini sempre ringiovanite, e vittoriose degli ostacoli, che gli si mettono innanzi.

Il duello è un pregiudizio, e sia! Ma tutta la vita è tessuta di pregiudizi: ed al loro impero ubbidisce il dotto e l'ignorante.

Leggete l'introduzione allo studio della socie-

logia di Herbert Spencer, e troverete metodicamente analizzate e descritte le varie specie di pregiudizi: pregiudizi di educazione; pregiudizi di classe; pregiudizi teologici, e quelli della politica, che sono i più numerosi. (*Urriti! — Benissimo!*)

Ammetto che le leggi non debbano secondare i pregiudizi, che hanno radice nella superstizione, od in passioni basse e volgari; ma non può dirsi lo stesso *del punto di onore*, il quale affina i sentimenti, ed alimenta lo spirito cavalleresco negli individui nella nazione.

Non è forse un pregiudizio quello, che fa ricadere sul padre canuto l'onta della figliuola; e sul marito innocente il ridicolo e la vergogna dell'infedeltà della moglie?

Eppure chi vorrebbe affrontare codesti pregiudizi? Lo stesso avviene del punto di onore. Anch'esso è un pregiudizio, ma un pregiudizio antico, un pregiudizio esteso, un pregiudizio alimentato dalla pubblica opinione, la quale oramai lo subisce, ma non lo discute.

Se volete che i duelli scemino, aspettate che il rimedio venga dalla pubblica opinione. Nei paesi, ove questa non li ammette, i duelli sono quasi spariti, ma dove l'opinione pubblica li impone, l'uomo di sentimenti nobili e delicati, che antepone l'onore alla vita, non sarà trattenuto dall'inconsulto rigore della pena, che voi gli minacciate.

Ma come? Ammettete la forza irresistibile per ogni sorta di furfante e la vorrete negare ai gentiluomini, che ubbidiscono al sentimento prepotente dell'onore? (*Benissimo! Bravo!*)

Punire la semplice sfida è un errore giuridico, ed è contraddittorio minacciare di pena anche i padrini.

La sfida non è un reato per sè stessa, ma tutt'al più un atto preparatorio del duello, e gli atti preparatori non sono incriminabili, se non nelle cospirazioni dirette contro la sicurezza dello Stato.

Da una parte il Codice richiede la presenza dei padrini perchè la tenzone privata possa qualificarsi duello, e poi li punisce per codesto ufficio imposto e riconosciuto dalla legge; si può dare contraddizione più flagrante di questa?

Dopo tutto il duello è previsto nel Codice vigente, che gli assegna un posto speciale fra le delinquenze e lo governa con criteri di mitezza, che si trovano all'unisono con la pubblica opinione: a che prò mutarli? Forse per rendere i duelli meno frequenti? Ma i duelli da qualche tempo in qua sono divenuti più rari senza bisogno

che se ne intrometta il Codice penale; ma se qualche cosa si vuol fare a questo scopo, il meglio è incoraggiare, come vi propongo, l'istituzione dei giuri d'onore, punendo più severamente chi si batte senza consultarli, e con maggior mitezza coloro che avranno preliminarmente deferita ad essi la vertenza.

Il concetto della Giuria fu già accolto nell'articolo 405 del progetto senatorio, nè giova obiettare, che con questo si dà sanzione legale al duello.

Il duello non è un'istituzione giuridica; è un fenomeno della vita civile, un fatto che va regolato con speciali riguardi, e così lo considerano tutti i Codici moderni, per la qual cosa io non pretendo che si legittimi il duello, ma che si prenda come è.

I Codici non creano i fatti sociali, ma li governano, ed i fatti sono quello che sono.

Se il duello è oggi considerato come un delitto *sui generis*, continuiamo a considerarlo come tale, e se credete utile opporgli qualche remora, questa è la giuria, che trae le sue origini dalle stesse tradizioni cavalleresche.

Sono a tutti noti gli editti di Enrico IV contro i duellanti. Si minacciava la morte e la confisca, ma i duelli non cessarono per questo, e nel decennio trascorso dal 1589 al 1608 più di otto mila gentiluomini vi lasciarono la vita.

Dimostratasi così l'impotenza di frenare a quel modo il pregiudizio dominante, nel 1609 fu pubblicato un nuovo editto, col quale s'ingiungeva a chiunque si tenesse offeso nell'onore e nella riputazione di portare querela al cossesso dei marescialli di Francia, i quali, esaminata la cosa, accordavano il combattimento.

Quell'editto produsse i più benefici effetti, come gli produrrà in Italia il sistema, che vi proponiamo, mediante il quale il rigore della legge è temperato dall'esigenze dei costumi, e dell'opinione.

Sponderò anch'io un'ultima parola sulla questione delicatissima degli abusi dei ministri dei culti, la quale involge un doppio problema, uno d'indole meramente giuridica, l'altro di opportunità e di convenienza politica.

E qui devo dar lode al ministro guardasigilli per la parola calma e misurata, con la quale trattò largamente l'arduo tema, e per la dignitosa moderazione in confronto alla foga passionata di alcuni degli oratori, che difesero l'articolo 174 del progetto.

Il suo ragionamento si può così compendiare. La legge delle guarentigie era un patto di

pace e di concordia che lo Stato offriva alla Chiesa, ricondotta alle sue origini sublimi, e liberata dall'impaccio degl'interessi mondani, che ne impicciolivano il concetto, e ne impedivano la libera espansione.

Nella speranza che la pace riuscisse a stabilirsi, si volle con la legge Raeli mitigare il rigore del Codice sardo, specialmente per quel che concerne la libera prestazione dell'ufficio sacerdotale.

Il clero, dice il ministro, abusò di questa libertà a danno della sicurezza e del prestigio delle istituzioni; quindi la necessità di difendersi e non di offendere.

Questa necessità fu avvertita dal ministro Vignani, che nel progetto di Codice del 1874 introdusse nell'articolo 216 e seguenti apposite disposizioni per punire gli abusi dei ministri dei culti, ed indusse l'onorevole Mancini a presentare nel 1877 una legge speciale.

Qual meraviglia dunque se in un progetto di Codice penale, unico per tutto il regno, s'includano disposizioni, che hanno per iscopo di tutelare la dignità e gl'interessi dello Stato nuovo, e sono giustificate da' continui attacchi, che una parte del clero, dimentica della sua missione, muove in pubblico e in privato alle leggi ed alle istituzioni?

A conferma di questo suo ragionamento, egli ci lesse la dichiarazione di non so qual sindaco, che chiedeva venia ed assoluzione al Papa per aver giurato fedeltà al Governo del Re, e conchiuse dicendo: " noi non provochiamo, ma ci difendiamo. "

Questa affermazione del ministro non ammette replica, avvegnachè non v'ha alcuno, nè in questa Camera nè fuori, che possa attribuire al Governo del Re d'Italia, e agli uomini liberali, che lo dirigono così reo pensiero. Dunque nessun'intenzione da parte del Governo proponente di fare una legge di persecuzione.

Senonchè altra cosa sono le intenzioni, ed altra i fatti, e di buone intenzioni, si suol dire, è lastricato l'inferno.

Mettiamo dunque da banda le intenzioni ed esaminiamo la legge, com'è fatta, e gli effetti ch'essa può produrre.

Persuadetevi, o signori, che una volta votato l'articolo 174, com'è scritto nel Codice, la legge è quella ch'è, ed i magistrati chiamati ad applicarla, guardano al testo scritto e non alle intenzioni di chi l'ha compilata. Ed esaminando la legge obbiettivamente nel suo tenore, io trovo che l'articolo 174 non solo oltrepassa le intenzioni espresse dal ministro, ma costituisce un'aperta

violazione delle norme più elementari della scienza nomotetica e de' principj della civile giustizia.

Confrontando insieme lo stato della legislazione sotto l'impero del Codice del 1859, la legge Raeli del 1871, e l'articolo 174 del progetto vi farò toccare con mano, che questo nel suo complesso sopravanza in rigore tutte le disposizioni precedenti, e costituisce per un'intera e numerosa classe sociale una minaccia e un pericolo.

E valga il vero, l'articolo 268 del Codice è così concepito:

" I ministri della religione dello Stato, o dei culti tollerati, che nell'esercizio del loro ministero pronunciano in pubblica adunanza un discorso contenente censura delle leggi dello Stato, o commettono fatti che siano di natura da eccitare il disprezzo ed il malcontento contro le medesime, o coll'indebito rifiuto dei propri uffizi turbino la coscienza pubblica e la pace delle famiglie, sono puniti con la pena del carcere da tre mesi a due anni. "

L'elemento costitutivo del reato preveduto da questo articolo è l'abuso nell'esercizio del proprio ministero, estrinsecato con atti o con discorsi proferti in luogo pubblico o in pubbliche adunanze a scopo di censurare le leggi e le istituzioni, o peggio ad eccitare contro di esse lo sprezzo e il malcontento.

Nel detto articolo si punisce pure (e questo è più notevole) il turbamento della coscienza pubblica e della pace delle famiglie prodotto con l'indebito rifiuto dei propri uffizi, che implica un certo intervento del potere laico nei rapporti fra il clero ed i componenti l'associazione religiosa, alla quale essi appartengono.

Quando si venne a Roma, il ministro Raeli presentò alla Camera un apposito disegno di legge per sopprimere quest'ultima parte dell'articolo 268, che pareva al Governo poco consentanea al principio della separazione fra la Chiesa e lo Stato, ed ai nuovi rapporti creati dalla legge delle guarentigie.

Da ciò è chiaro che la legge Raeli non abolì tutte quante le disposizioni del Codice sardo relative agli abusi de' ministri de' culti, ma la sola clausola concernente il rifiuto de' propri uffizi.

La censura, gli eccitamenti al disprezzo continuarono ad essere puniti come prima, e con maggiore severità se diventassero fomite di ribellione.

Ed ecco in che modo il Governo giustificava l'accennata modificazione:

" La più franca attuazione del principio di li-

bertà, dice Raeli, nei rapporti fra Chiesa e Stato e nell'esercizio dei culti non permette di mantenere le disposizioni eccezionali a carico dei ministri dei culti contenute negli articoli 238, 269 e 270 del Codice sardo.

“ I discorsi, che nell'esercizio del loro ministero pronuncino in pubbliche adunanze, gli scritti, tutte le istruzioni emanate o lette in pubblico, e gli atti tendenti ad eccitare il disprezzo e il malcontento contro il Re e le istituzioni, sono puniti dal Codice senza bisogno di speciali disposizioni.

“ La qualità è circostanza aggravante. ”

Per quel che attiene al rifiuto dell'ufficio la relazione Raeli continua dicendo:

“ Il sacerdote agì nell'esercizio del suo ministero e secondo le discipline che lo governano nei rapporti coi componenti l'associazione religiosa, della quale lo Stato non è giudice competente. ”

Sono queste le ragioni, per cui la legge Raeli, correggendo in una parte soltanto la legislazione del 1859, mantenne intatto nel resto il diritto costituito.

Onorevole ministro, si può sostenere davvero che le ragioni esposte dal Raeli siano oggi cessate?

No, perchè la legge delle guarentigie è tuttora il patto fondamentale, che regola le relazioni fra lo Stato e la Chiesa; e se nel 1871 si giudicò opportuno modificare l'articolo 268 del Codice sardo, nel modo che vedemmo, in omaggio alla massima Cavuriana: “ libera Chiesa in libero Stato ”, credete voi che tornandovi sopra, anche per via indiretta, non si manchi a quella franca attuazione del principio di libertà, ond'è parola nella relazione Raeli?

Ne lascio giudici il Governo e la Camera.

Ma questo è poco! L'articolo 174 non si limita a riprodurre quella parte dell'articolo 268, che fu soppressa con la legge Raeli, ma crea un diritto nuovo, eccezionale, senza riscontro.

Nel Codice sardo, e nella legge Raeli si punivano bensì le censure, i discorsi e gli atti dei ministri dei culti tendenti ad eccitare lo sprezzo e il malcontento, ma si punivano in quanto commessi in pubblico, e con abuso del loro ministero; ma l'articolo 174 è diretto a punire discorsi ed atti privati, e l'abuso non più dell'ufficio, ma della forza morale derivante dal proprio ministero, e qui sta, badate, il veleno dell'argomento.

L'articolo 174 è così formulato:

“ Il ministro di un culto, che abusando della

forza morale derivante dal suo ministero eccita a disconoscere le istituzioni o le leggi dello Stato o gli atti dell'autorità, od a trasgredire altrimenti i doveri verso la patria, o quelli inerenti ad un pubblico ufficio, ovvero pregiudica i legittimi interessi patrimoniali, o turba la pace delle famiglie è punito con la detenzione da sei mesi a tre. ”

Questa come vedete è una nuova figura di reato, sconosciuta al Codice del 1859 e alla legge del 1871; e se il Raeli chiama eccezionali le disposizioni contenute nell'articolo 268, del Codice sardo, quale appellativo daremo noi all'articolo 174, che di tanto le trasforma e le aggrava?

E non a caso il Raeli le chiamava eccezionali, imperocchè già il Codice del 1859 puniva nel prete certe azioni, che per gli altri cittadini sono lecite.

Ogni cittadino infatti può, senza incorrere in pena, criticare gli atti del Governo, può criticarli perchè il Governo è responsabile innanzi al paese. Ma ciò che è lecito al politicante, al professore e al giornalista, per il Codice sardo e per la legge del 1871 è un delitto pel prete, è un delitto perchè, come sta scritto nella relazione Raeli: “ il discorso del prete in pubblico, quando attacca le leggi e gli atti del Governo, costituisce un pericolo per l'ordine pubblico. Se gli si garantisce l'esercizio del culto bisogna che i preti non ne abusino. ”

E fino a questo punto il trattamento eccezionale è giustificato, ma andare oltre e cacciarsi nei più intimi rapporti, nei segreti della confessione, per elevare a reato l'abuso dell'influenza morale, è tale eccesso, che ripugna al senso giuridico, e alle coscienze oneste.

Io non so davvero dove si è andata a pescare codesta formola dell'articolo 174. Il ministero sacerdotale potendosi equiparare fino a un certo punto all'ufficio pubblico, può fornire materia di incriminazione per ragion di abuso, ma la forza morale non è proprietà esclusiva del sacerdote, tutti gli uomini possono averne ed abusarne, ed in tal caso perchè la punireste soltanto nel prete?

Nella società moderna chi possiede maggior forza morale, un povero prete, ignoto e perduto in un villaggio alla campagna, ovvero i politici di professione, che tuonano ne' meeting, scrivono ne' giornali, e vituperano di proposito uomini e cose, leggi e istituzioni?

Avete mai pensato a punire costoro per l'abuso, che fanno della loro influenza a danno del Governo e dello Stato? Avete pensato a punire il padre, che abusi dell'influenza sul figlio, il professore, che si serve del suo ascendente per ino-

colare nell'animo della gioventù il disprezzo e la ribellione verso gli ordini costituiti?

Agli occhi vostri non v'ha che una sola influenza nociva, quella del prete; a tutti gli altri è lecito di seminare impunemente l'odio fra le classi, predicare la guerra civile, e fare propaganda anarchica e rivoluzionaria.

Finchè l'articolo 173 punisce più severamente nel prete il reato di vilipendio pubblico previsto dall'articolo 121 non ci è nulla a ridire, ma fuori di questi casi si ricade nell'arbitrario, e si diventa ingiusti.

Infatti quando vi si chiede quali atti intendete colpire con l'articolo 174, rimanete impacciati. Si conviene che la redazione è viziosa e che si presta all'equivoco, ma quando si tratta di emendarlo, si pensa, si ripensa e ci si risponde: non abbiamo ancora trovata la formula.

E la formula non si trova perchè manca nelle ipotesi accennate la materia delittuosa; per cui si brancola nel vuoto, si trattan l'ombre come cosa salda.

Eccitare a disconoscere le istituzioni, o a trasgredire i doveri verso la patria, pregiudicare gl'interessi patrimoniali, turbare la pace delle famiglie sono frasi, che troverebbero acconciamente il loro posto nella prosa di un polemista, ma son fuor di luogo negli articoli del Codice penale, giacchè nella loro equivoca elasticità o dicono troppo, o significano nulla, come potete facilmente persuadervi ponendo mente agli esempi addotti per illustrarle.

Venne infatti citato come incriminabile abuso l'eccitamento che un prete faccia ai padri di famiglia di non mandare a scuola i figliuoli nei giorni festivi; ma dov'è qui il delitto? Non vi è forse fra' precetti della Chiesa uno che impone di santificare le feste? Ed in che modo il prete cattolico offende la legge dello Stato inculcando ai fedeli l'osservanza dei precetti della sua Chiesa? I padri di famiglia sono liberi di acconciarsi o no alle discipline della Chiesa, ma il sacerdote che le inculca, non abusa ma compie un dovere del suo ministero. L'onorevole Gallo ha lamentato che ai compratori di beni ecclesiastici si richiede una dichiarazione, con la quale promettono di tenerli precariamente e di restituirli *quantumque* alla Chiesa.

È strano che di codesto abuso, se così vi piace chiamarlo, vi siate accorti proprio adesso, che i beni ecclesiastici sono tutti venduti. (*Si ride*).

Ma poniamo che questo succeda, io non so come possa entrarvi di mezzo lo Stato. A questo dovrebbe bastare di averne incassato il prezzo,

quanto al resto sia libero ad ognuno di acquistare, come meglio crede, gli scrupoli della sua coscienza ed acconciare i suoi affari con Dio.

Gallo. I beni comprati non sono ancora stati venduti.

Chimirri. Onorevole Gallo, se lei non ha questi scrupoli, ritenga i beni e non vada dal prete. Io consento che lo Stato, quando sorga un pericolo, ha tutto il diritto di premunirsi e di prevenirlo con misure, che possono sembrare severe, ma che sono saggie in quanto impediscono mali maggiori, ma per far ciò bisogna che il pericolo esista, e che la difesa non trascorra in offesa.

Or io domando che cosa è accaduto di nuovo, d'insolito, di minaccioso dal 1871 in poi che vi consigli a esacerbare fin a tal punto le disposizioni penali contro gli abusi del clero in un Codice, che ha tanta mitezza per ogni sorta di delinquenti?

L'unico fattarello ricordato dall'onorevole ministro è più atto a destare il riso che l'allarme. Deploro che vi sia stato un sindaco così povero di spirito da rilasciare una dichiarazione insensata come quella, che ci fu letta, ma di chi la colpa? Del vescovo, che riceve la dichiarazione del sindaco pusillo, o del Governo, che lo ha nominato a quell'ufficio? O volete far ricadere sui vescovi la responsabilità delle vostre cattive scelte? (*Si ride — Bravo!*)

Onorevoli signori, non ci mettiamo per questo sdrucchiolo, che ci condurrebbe man mano assai più in là dei nostri propositi.

Se v'ha nella Curia chi aspira e cospira per il ricupero del potere perduto, non è lecito confondere co' pochi ambiziosi la gran massa del clero italiano, che attende all'ufficio suo e non pensa neppure a codeste rivendicazioni impossibili.

Il ricordo di quanto han fatto o detto gli onorevoli Minghetti e Vigliani non calza. Essi già nè proposero nè propugnarono mai disposizioni uguali a quelle contenute nell'articolo 174, e la loro equanime condotta coerente s'ispirava ad alcuni concetti di Governo, che non sono certamente divisi dall'onorevole Zanardelli.

Se l'onorevole Vigliani stimò opportuno di introdurre nel Codice disposizioni più severe di quelle contenute nella legge Raeli, non fu mosso da sentimento ostile al clero, ma da una sua prediletta teoria di Governo, che lo induceva a prevenire con misure severe qualunque ingiuria alle nostre istituzioni, ond'egli difese le sue proposte contro i ministri dei culti, con gli stessi

argomenti co'quali giustificò dinanzi la Camera gli arresti di Villa Ruffi.

Egli insomma trattava con ugual rigore clericali e repubblicani quando credeva necessario reprimere i loro eccessi. Il suo sistema potrà essere biasimato, ma era coerente a' suoi principii di Governo, e non avea l'aria di essere diretto piuttosto contro una che contro un'altra classe di cittadini.

Ma non sono queste le dottrine professate dall'onorevole Zanardelli.

Rammento la discussione, che ebbe luogo in quest'Aula nel 1878, in occasione dell'interpellanza Nicotera sul Congresso repubblicano e socialista, radunato a Roma.

Rispose prima all'interpellante il presidente del Consiglio, dichiarando che il paese è assai forte per non impensierirsi " de' focosi discorsi che si spengono nella stretta di quattro mura ", e che l'Italia " risorta in nome della libertà, non può conservarsi che con questa. "

Prese poi la parola l'onorevole Zanardelli, allora ministro dell'interno, il quale difese in questa forma la condotta del Governo.

Disse come si esercita in Inghilterra il diritto di riunione, e rammentò le agitazioni irlandesi di O. Connel, il quale ebbe tanta influenza morale su i suoi concittadini, quanta altri mai. Egli organizzò e presiedette un *meeting* di 50,000 irlandesi; nè il Governo vi si oppose, comunque le sue mire fossero contrarie all'unità dell'Inghilterra; anzi, arrestato in occasione di un secondo *meeting*, il Parlamento ordinò che fosse prosciolto. Il ministro lodando questa maniera d'intendere e praticare la libertà, vivacemente soggiunse: " conducendosi altrimenti si fanno dei martiri senza costrutto, e si ottiene un effetto opposto a quello, che si dovrebbe raggiungere. "

" Ed è abbastanza naturale perchè le popolazioni sono facilmente condotte a prendere le parti del perseguitato contro il persecutore. "

Ebbene, onorevole ministro, consenta ch'io ripeta a lei, quelle sagge parole.

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Ma il Codice penale non previene.

Ma perchè viene a raccontare di queste storie!

Chimirri. A lei paiono storie adesso, allora le giudicava altrimenti!

Le mie non sono storie, ma ragioni serie e meditate.

Quando si sostiene una tesi, che trova così largo consenso su tutti i banchi della Camera, l'onorevole guardasigilli fa molto male a prendere

in canzonatura le parole dei rappresentanti della nazione. (*Bravo!*)

Presidente. L'onorevole ministro non ha preso in canzonatura le parole dei rappresentanti della nazione. (*Rumori*).

Chimirri. Ha detto sono storie! (*Rumori*).

Presidente. Ma ciò non vuol dire che abbia voluto prendere in canzonatura.

Chimirri. Si dice che questo si fa per tutelare gl'interessi ed i diritti dello Stato.

Ma se la salute dello Stato fosse in pericolo, questa ed altre leggi voterei; ma il pericolo non v'è, e noi correremo rischio, per evitare danni immaginari, di incorrere in pericoli gravi ed effettivi.

Ed il primo di questi pericoli sapete qual'è? È il falso concetto, che delle cose nostre prenderà il mondo civile, al quale darete erroneamente ad intendere, che dopo diciotto anni di permanenza a Roma noi abbiamo bisogno di questa legge per difenderci contro il clero italiano, che d'altronde è il meno intransigente di tutti i cleri d'Europa. Nè è meno pericoloso inasprire ed alienare dello Stato nuovo tanta copia di forze morali, che ora gli sono devote, e costringerle di passare al nemico.

Ricordatevi quel che avvenne al tempo in cui i nostri sovrani visitarono il mezzogiorno e la Sicilia; tutti i cleri, capitanati dai loro vescovi, accorsero a fargli omaggio. Nelle provincie che conosco meglio, non v'è un prete, non un parroco che si sia ribellato alle leggi e alle autorità, e gli stessi vescovi si mostrano verso di queste deferentissimi. Del resto le petizioni che giunsero alla Camera, vengono tutte da una parte dell'episcopato; da parte del basso clero nessuna petizione, nessuna protesta, meno qualche lettera pietosa scritta a taluni dei nostri colleghi da poveri parroci di campagna, i quali chiedono che l'articolo 174 sia almeno scritto in modo, da indicare chiaramente a ciascuno qual'è la via per entrare in prigione! (*Rumori*).

Cavalletto. Ma che prigione!

Chimirri. Signori, non mettiamo innanzi gl'interessi della patria che non sono in giuoco: non supponiamo offese contro le quali abbiamo buone armi per difenderci.

In occasione di un'altra protesta di vescovi, concepita in termini sconvenientissimi, che si prestavano ad essere incriminati, il ministro della giustizia, rispondendo all'onorevole Bonghi, disse che il Governo per consigli di moderazione e di prudenza non avea creduto di farla incriminare, e fece bene, perchè così opera un Governo

saggio e forte. Se dunque le leggi vigenti provvedono convenientemente alla tutela delle ragioni dello Stato, se voi riconoscete in fatto l'opportunità di usarne con moderazione e prudenza, a che ci chiedete leggi nuove e più aspre, quando non credete necessario di applicare le esistenti?

Codeste disposizioni non avrebbero altro effetto che seminare diffidenze e rancori. Non è con questi mezzi e per questa via che si consolida l'unità della patria, la quale non consiste solo nell'integrità de' materiali confini, ma nel consorzio e nell'unione degli animi: "Concordia res parvae crescunt: discordia maxumae dilabuntur."

Per la qual cosa conserviamo allo Stato quei mezzi di difesa, costituiti dalla legge in armonia con la nostra politica ecclesiastica, ma non facciamo novità dannose al credito ed alla tranquillità del paese, ricordandoci della sentenza del principe di Bismarck che le lotte non sono un'istituzione.

E con questo pongo fine alla rapida esposizione delle più notevoli proposte degli emendamenti, che a parer mio sono indispensabili perchè si possa votare con tranquilla coscienza il presente progetto. Ho la coscienza di aver compiuto un santo dovere, e sia qualunque il giudizio, che porterete su questo Codice, io mi lusingo di avervi dimostrato, ch'esso è opera egregia e di lunga lena ma non scevra di mende, e che correggendole può diventare migliore.

Vi ho dimostrato inoltre come questo si possa fare senza nuocere all'organismo e all'armonia dell'insieme, avvegnachè la maggior parte degli emendamenti consistono nel sopprimere questo o quell'articolo inutile o nocivo, o di sostituire a una disposizione erronea altra migliore, tolta dai nostri Codici o da precedenti progetti.

Vi sono poi altre proposte, le quali investono un complesso di disposizioni o di articoli, e per queste ammetto che si debba adottare il sistema proposto dall'onorevole Cuccia, sistema che il Parlamento inglese suole adoperare nella discussione di leggi complicate, come quella dell'Indie, e che adottò il Martinez per le modificazioni al Codice spagnuolo, il sistema cioè di far votare alla Camera la massima o il principio, lasciando che la Commissione coordinatrice gli dia forma concreta, e l'introduca nel testo in coerenza della massima votata.

Ed a ciò fare fui mosso dal desiderio di mantenere intatte le prerogative del Parlamento di fronte al potere esecutivo, e di far concorrere la Camera ad eliminare dal progetto quanto v'ha di eccessivo, di ardito, di scorretto per facilitarli

il cammino, vincere le resistenze e condurre a buon fine la sospirata impresa.

Onorevole ministro, a ciascuno la sua parte: a lei l'onore insigne di aver preparata l'opera della unificazione della legislazione penale, alla Camera il vanto di averla perfezionata e compiuta.

Nè ministri nè Parlamenti possono lusingarsi di fare opera perfettissima, ma non è il metodo migliore di accostarsi alla perfezione quello di vedere gli errori, notarli e non correggerli.

Pensi l'onorevole ministro che a gloria vera non si perviene per vie facili e piane, ma per lungo e faticoso cammino.

Egli forse potrà, per la simpatia che gode in questa Camera, trascinarla a votare tale e quale il presente progetto, ma questo sforzo non gioverebbe nè al prestigio delle istituzioni nè all'autorità del nuovo Codice.

Che importa, onorevole ministro, se il progetto indugerà un mese più un mese meno in questo necessario pellegrinaggio dalla Camera al Senato, e dal Senato alla Camera?

Questo pellegrinaggio faticoso, che si vuole ad ogni costo evitare, è il cammino che le nostre istituzioni impongono all'opera legislativa, ed è la garanzia migliore contro le incaute e precipitose deliberazioni.

Attraverso codesto cammino il presente progetto si andrà perfezionando, come attraverso i gironi del Purgatorio si affinava la virtù del Poeta.

Nell'entrare egli portava fra le tempie i segni delle sue imperfezioni, ma a misura che avanzava nel faticoso cammino, un angelo li veniva cancellando col prodigioso ventilar dell'ale, ed a misura che quei segni cadevano, il suo andare diveniva più svelto e leggiero, finchè rasi del tutto, ei di vedere il ciel fu fatto degno.

Così io auguro che avvenga a questo Codice.

Non lo lusinghi, onorevole ministro, la luce fatua di un passeggero trionfo parlamentare.

Io Le auguro gloria più durevole, e più che il plauso de' presenti, la lode de' futuri, i quali non giudicano l'opera legislativa dal prestigio o dal nome dell'autore, ma dagli effetti buoni o dannosi che produce. (*Bravo! Bene! — Applausi. — Moltissimi deputati vanno a stringere la mano all'oratore.*)

Presidente. Onorevole Mancini, ha facoltà di parlare. (*Segni di attenzione.*)

I.

Mancini. (*Presidente della Commissione.*) Imprendendo a parlare dopo l'eloquente e, potrei dire,

infiammato discorso pronunziato dal valoroso mio amico Chimirri a nome della minoranza della vostra Commissione, che mi fece l'alto onore di eleggermi a suo presidente, dichiaro non essere mio proponimento di abusare dell'indulgenza della Camera, con un discorso analitico e polemico sopra le ben numerose proposte non solamente della maggioranza della Commissione stessa, ma ben anche dei singoli deputati, i quali hanno per parecchi giorni intrattenuta la Camera con lunghe e dotte orazioni, spaziando ampiamente in tutto il campo dei tre libri del disegno, a noi presentato, del Codice penale.

Meglio provvederò all'adempimento di questo dovere, lasciandone la cura al mio illustre amico e collega Villa, il quale, con l'alta competenza che a lui danno insieme congiunti i dotti studi della scienza, e la pratica esperienza acquistata nel suo splendido esercizio forense, potrà parlarvi, con pieno dominio della materia, essendo egli l'autore della dotta e magnifica relazione su questo progetto di Codice, che venne da lui compilata col concorso di altri egregi colleghi e collaboratori.

Io intendo di restringermi ad alcune preliminari dichiarazioni, in parte riguardanti l'intera Commissione, che ho avuto l'onore di presiedere, in parte a nome della sua maggioranza, da cui emanano le 135 proposte di modificazione al progetto, le quali, adempiendo alla promessa fattavi, ebbi cura di far stampare e distribuire alla Camera.

Toccherò poi soltanto pochi argomenti, ai quali si rannodano certi miei precedenti, che chiamerò personali, perchè questi furono rammentati, accompagnandoli al mio nome, da parecchi degli oratori che hanno preso parte a questa importante discussione.

Tali sono i limiti nei quali mi propongo di racchiudere le osservazioni che intendo di esporre alla Camera.

II.

La mia prima dichiarazione è l'adempimento di un dovere, è un meritato omaggio che io debbo rendere alla Commissione intera da me presieduta, facendo qui pubblica e verace testimonianza della gara di dottrina e di diligenza, del sincero ed imparziale desiderio di servire alla scienza ed al paese, senza alcun preconcetto spirito di parte o di opposizione, che tutti i suoi membri, senza distinzione fra maggioranza e minoranza, apportarono nello studio e nella lunga discussione di questo importante progetto.

La Camera deve essere dunque certa che i suoi Commissari hanno adempiuto fedelmente e scrupolosamente al mandato ricevuto: non si appagarono di fare una rapida escursione sopra il voluminoso Allegato al disegno di legge, che deve essere dalla Camera medesima approvato, o col suo voto modificato; no, il Codice intero fu sottoposto a uno studio accurato, ad un esame profondo; e quindi le conclusioni adottate dalla maggioranza della Commissione, e che si trovano scritte in fine della relazione a voi presentata, sono il risultato di un coscienzioso convincimento che noi abbiamo acquistato: di non potersi cioè adottare un sistema diverso da quello che da noi si propone, se si vuole realmente che il Codice penale unico non sia più per l'Italia un vano e platonico desiderio.

E perchè abbiamo noi così conchiuso? Noi fummo indotti primamente da ragioni intrinseche, a questa conclusione, e poscia ancora da estrinseche considerazioni di convenienza e di urgenza delle quali è parola nella relazione, e che io per un momento richiamerò alla vostra estimazione.

Ragioni intrinseche. Noi dovevamo esaminare il sistema e le disposizioni del Codice presentato dal ministro; ed avete udito che lo abbiamo esaminato con cura, con attenzione, con diligenza; e siamo pervenuti al convincimento, alla giustificata persuasione del merito intrinseco del progetto del Codice.

Abbiamo in esso riconosciuto un Codice dotato di molti incontrastabili pregi; certamente migliore dei Codici oggi vigenti nelle varie parti d'Italia; un progresso scientifico; una sintesi felice degli studi di venti anni e dei progetti precedentemente presentati al Parlamento.

Se non avessimo acquistato questo convincimento, sarebbe stato ingiusto ed illogico farvi la proposta di approvare il Codice, benchè con la riserva di una completa revisione; allora sì che vi si sarebbe proposta un'abdicazione non solo delle vostre attribuzioni, ma dei vostri doveri; ed ai doveri non si manca mai dai depositarii della pubblica potestà; essi debbono soltanto cercare la via migliore e più sicura di adempierli.

Seconda ragione: Abbiamo fatto noi stessi numerose proposte di modificazioni, e ne abbiamo udite parecchie anche da altri membri della Camera. Tuttavia aggruppatele, ponetele insieme; di quale natura sono queste modificazioni? Se esse riguardassero i principii fondamentali del Codice, le riforme essenziali, le massime dominatrici e direttive, il sistema organico del Codice medesimo; allora anche io mi aggiungerei a coloro che di-

còno: Siete voi che dovete tutto riesaminare, che dovete decidere, e poi il Senato anch'esso esciterà l'alto suo ufficio.

Ma le modificazioni proposte da noi e da altri hanno questo doppio carattere: Osi riferiscono a disposizioni particolari riguardanti un determinato reato, qualche speciale forma di incriminazione. Oppure censurano la compilazione, e ricercano una maggior precisione ed esattezza di formola, per esprimere più adeguatamente, e più chiaramente, il pensiero legislativo.

Io chiamo in testimonianza i miei colleghi, che hanno sotto gli occhi il progetto del Codice e le modificazioni proposte dalla maggioranza della Commissione, e che hanno udito le tante proposte e desideri espressi nelle discussioni della Camera sino a quest'ultimo giorno.

Si tratta forse di scomporre e rifiutare il sistema del Codice? È rigettato forse alcuno dei suoi concetti fondamentali?

In questo caso non sarebbe da delegare ad altri emendazione di tal natura: non potrebbesi dire al Governo: Vi affidiamo il compito di questa finale revisione, circondandovi di una Commissione di eminenti giureconsulti e membri delle due Camere.

Ma siffatta revisione, ne siamo convinti, riuscirebbe assai meno perfetta nel seno di una numerosa assemblea, quando si tratta di uno studio di formole più o meno adeguate ed esatte, e di risolvere questioni speciali, obiezioni particolari sopra alcuni punti, ma che non si riferiscono all'intero e complessivo sistema del Codice penale e dei suoi principii direttivi.

Ho udito testè l'onorevole Chimirri riconoscere che, anche secondo il suo concetto, questa revisione ultima deve essere delegata ad una Commissione che assista il ministro, a cui debba sempre esser riservata l'ultima parola. Dunque siamo in disaccordo soltanto sulla misura: egli crede che alcune delle questioni non possano essere delegate a quella Giunta: noi abbiamo un'idea alquanto diversa nell'apprezzamento delle varie proposte di modificazioni. Ecco a che si riduce il dissenso.

Pertanto noi siamo mossi primamente dalla bontà intrinseca di questo Codice per pregarvi di approvarlo, salva la finale revisione da delegarsi al Governo stesso assistito, come ho detto, da apposita Commissione. In secondo luogo dalla qualità e natura delle proposte di modificazione, de'voti espressi, de'desiderii manifestati durante la discussione, perchè non riguardano la essenza, l'organismo, i principii fondamentali del Codice medesimo.

Queste sono le ragioni intrinseche della nostra approvazione. Alla quale siamo anche confortati dal fatto che il progetto del Codice, prima di venire alla Camera, ha potuto anche essere studiato e letto nel paese e fuori. E quando in Italia giureconsulti come il Paoli, il Pessina, il Carrara, il cui nome mi piace di evocare in questa discussione a cagion di onore e di rimpianto, riconoscono che, salve speciali modificazioni, il Codice rappresenta un grande progresso scientifico, e sarà un grande servizio reso al paese l'adottarlo; ed anche fuori d'Italia eminenti criminalisti lo hanno giudicato con molto favore; noi ben possiamo, a nome della maggioranza della Commissione, riconoscerci in buona compagnia: perciò con sicura coscienza possiamo raccomandare alla Camera l'approvazione di questo Codice, pur con quella riserva testè enunciata, la quale potrà soddisfare i desideri e le proposte non solo della maggioranza della Commissione, ma di quanti altri oratori presero parte a questa discussione.

III.

Ma a queste ragioni intrinseche altra se ne aggiunge estrinseca, ma preponderante, e che io accennai fin dall'inizio della presente discussione: ed è l'urgenza che in Italia un Codice penale unico diventi finalmente un fatto compiuto. Qualcuno dei nostri colleghi ha detto, che si faccia un'offesa alle istituzioni parlamentari, affermando impossibile al Parlamento di votare, articolo per articolo, tutto un Codice; e poi si è citato un esempio, quello del primo libro del Codice penale stesso che fu da me presentato alla Camera nel 1876, e che essa nel 1877 appunto discusse ed approvò articolo per articolo.

Lascio stare che quel primo libro era composto relativamente di pochi articoli, e che d'altronde in esso si conteneva appunto la soluzione di quelle grandi e fondamentali questioni, sulle quali mi pareva necessario che gli alti poteri costituzionali esprimessero direttamente il loro volere. Ma quell'esperienza stessa mi convinse dell'urgenza di cui stavo parlando, e della impossibilità quindi di fare nel seno di quest'Assemblea una completa e minuta discussione e votazione del Codice articolo per articolo.

Si è ancora obbietato che questa discussione l'ha fatta il Senato dell'intero Codice nel 1874: però parmi ci abbia impiegato due o tre mesi, e non so se la Camera (non parlo in questa stagione inoltrata) in qualunque mese dell'anno, coi grandi doveri che le incombono per le necessità dello Stato, possa togliere due o tre mesi dal

tempo consacrato ai lavori parlamentari e dedicarli esclusivamente al Codice penale. E poi se anche questo si facesse, voi non potreste impedire, per il rispetto dovuto alle eguali prerogative dell'altro ramo del Parlamento, che esso pure facesse altrettanto. E se il Senato, come è inevitabile, apporterà modificazioni in alcuni e forse in molti articoli del Codice, per necessaria conseguenza il Codice penale tornerà a noi fra uno o due anni per una novella discussione, e chi sa se si giungerà, e quando, a stabilire fra i due rami del Parlamento un completo accordo.

Diceva l'onorevole Chimirri; questo è il cammino che debbono fare le leggi secondo le istituzioni che ci governano. E sta bene. Ma io nondimeno ho il diritto di domandare, se non sia vero, che dopo vent'anni è una vergogna per uno stesso paese civilizzato il non avere un unico Codice penale, tantochè alla distanza di poche leghe uno stesso fatto in una provincia sia reato, mentre tale non è in altro luogo; anzi un identico fatto in una provincia può essere punito con la pena capitale, ed in un'altra no. L'eredità del passato è un inconveniente che si può tollerare per breve tempo; ma che l'Italia dopo vent'anni si dimostri impotente ed incapace a far cessare questo stato di cose, io me ne sento umiliato come giureconsulto e come italiano, e non potrei rassegnarmi a più oltre tollerarlo e confessarlo. (*Bravo!*)

Or bene, o signori, io ardisco oggi affermare, che chi vuole l'ordinario metodo di discussione e votazione, sia pure che si illuda in buona fede, certamente non vuole il Codice penale. Ma io non voglio fare questa offesa ai miei colleghi, poichè sono sicuro che tutti lo vogliono.

L'essenziale è di scegliere i mezzi per raggiungere questo fine. Ecco perchè la proposta della Commissione è giustificata non solo dalle ragioni intrinseche del merito del progetto del Codice, e della natura delle modificazioni sulle quali si deve pronunziare, ma è benanche potentemente avvalorata dalle ragioni d'urgenza giuridica e politica delle quali ho fatto cenno.

Ho detto urgenza giuridica, o signori, perchè noi facciamo tanto rumore per sapere se un articolo dello Statuto con un rigore assoluto stabilisca la forma delle nostre discussioni, e dimentichiamo l'altro articolo essenziale, chiaro, indiscutibile, ove è scritto, che nello Stato tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge. Ora io vi domando: quando vi sono tre Codici penali nel regno, quando le medesime azioni sono punite in un luogo ed in un altro no, e producono conseguenze gravissime anche per l'applicazione di pene diverse, è forse

una verità o una crudele ironia, che siano tutti i cittadini uguali innanzi alla legge?

Questa è la urgenza *giuridica*: l'altra *politica* è quella di cui dianzi vi ho parlato.

Laddove sorgesse anche solo uno scrupolo, un'ombra di dubbio, che il metodo da noi accettato potesse essere contrario allo Statuto, oh! non è l'onorevole Zanardelli, come altra volta vi dissi, che prenderebbe la responsabilità di farvene la proposta; e se anche l'avesse fatta, non saremmo noi tutti i membri della Commissione, che avremmo potuto consentirvi.

IV.

Ma io voglio, giacchè tanto si insiste su questa obiezione, rammentarvi solo in qual buona compagnia si trovi, anche sotto questo rapporto, la Commissione, sostenendo la regolarità e la costituzionalità del cennato sistema di discussione.

Il mio compianto ed illustre amico Pisanelli presentò, come guardasigilli, un progetto di Codice civile italiano al Senato nel 1863.

Cito anche la data, perchè si riconosca che tale presentazione fu fatta in condizioni normali della cosa pubblica, e non si dica che poteva essere scusato il fatto da circostanze politiche straordinarie.

Noi eravamo a Torino; or egli propose precisamente questo sistema, che oggi si propone per la votazione del progetto di Codice penale che è sotto i nostri occhi.

Il Pisanelli dunque presentò quel suo progetto al Senato; il Senato nominò una Commissione, di cui facevano parte Vigliani, De-Foresta, Vacca, Marzucchi, ed altri eminenti magistrati, per esaminarlo.

Questa Commissione fece la sua relazione nel luglio 1864. Udite le parole che essa adoperava:

“ La Commissione riconosce regolare questo sistema, e questa forma adottata dal Governo, riconoscendola praticamente la più conveniente; siccome quella che, senza punto limitare o ledere la libertà di *discussione* sopra *qualunque disposizione* del Codice, ne rende soltanto *complessiva l'approvazione*, e sgombra in tal guisa le difficoltà, gl'intrecciamenti, le minutezze e gli indugi che nascerebbero dalla scrupolosa osservanza delle regole ordinarie, e renderebbero se non affatto impossibile, secondo l'opinione di taluni, almeno sommamente malagevole l'adozione di un Codice avanti i due rami del Parlamento. „

E conchiudeva: “ L'immenso beneficio che un Codice civile, anche meno perfetto, apporterà alla

nazione, ben la renderà facile ad assolverci da una lieve deviazione, se tant'è che deviazione alcuna vi sia, dalle ordinarie norme delle nostre discussioni.

« Diciamo: *se pure vi è alcuna deviazione nel proposto sistema, poichè noi non lo crediamo, vedendo che un altro Codice fu già in questa medesima forma votato dal Parlamento Subalpino (si accenna al Codice di procedura civile), e che ogni giorno si approvano dal Parlamento italiano, con un solo articolo di legge, convenzioni e trattati, che comprendono molte e lunghe disposizioni destinate ad aver forza di legge.* »

Mi pare che siano presso a poco i ragionamenti e gli argomenti, che abbiamo noi pure invocati, per giustificare il metodo che venne proposto alla Camera.

All'apertura dei lavori parlamentari, il nuovo guardasigilli, il Vacca, non volle più ripresentare il progetto di quel Codice al Senato, ma lo presentò alla Camera dei deputati, insieme coi progetti di altri Codici, e leggi organiche, proponendo però lo stesso sistema; e una Commissione della Camera, composta di competenti giuriconsulti (ultimo tra questi era anch'io), e di persone liberalissime, riferì sulla proposta, e osservò: « la Commissione Senatoria aver già riconosciuto, che per la votazione del Codice era forza di scostarsi dalle norme consuete, ritenendo che, dopo l'esame accurato di una Giunta parlamentare, l'azione di ciascuno dei due rami del Parlamento dovesse limitarsi alla discussione della legge che portava l'approvazione del Codice; e quindi deliberò in favore della concessione delle ulteriori facoltà chieste dal Governo.

Osservò pure, che « la proposta governativa non impediva che la Commissione della Camera incaricata di riferire su di essa si occupasse dell'esame del Codice, e molto meno che la votazione, a cui si darebbe luogo nella Camera, fosse preceduta da una discussione generale intorno ai principii direttivi che informavano il progetto del nuovo Codice civile. Ed aggiunse: « Quando il Governo ottiene dal libero voto dei due rami del Parlamento la facoltà di pubblicare una legge ad essi ben nota, non viene escluso il loro concorso, quantunque nel prestarlo i medesimi si discostassero da quel metodo, che ciascuno avesse stabilito per le proprie discussioni e che si segue nelle circostanze ordinarie. »

Quindi fu allora con tali norme votata la legge che accompagnava la presentazione del Codice civile, della quale nel mio precedente discorso

rammentai il tenore preciso, poco dissimile da quello del primo articolo della legge che è presentata ora innanzi a voi.

Dopo ciò, mi permetta l'onorevole Chimirri di meravigliarmi, conoscendo quali siano i suoi sentimenti verso la Camera e verso il paese, che egli fuor di proposito, sul finire del suo discorso di oggi, abbia detto che col nostro sistema la Camera non vale più nulla, che la Camera si suicida.

In nome di Dio, sono queste parole paurose ed iperboliche, che fanno impressione, tanto più quando escono dalla bocca di un deputato d'ingegno e rispettabile come l'onorevole Chimirri.

Non posso dissimularmi che quelle parole hanno fatto male al mio cuore, e desidero che non producano nel paese quella impressione, che, così come esse furono pronunciate, si voleva che producessero.

Noi non vogliamo menomamente pregiudicare le prerogative della Camera. Essa le ha già in questa discussione esercitate, e le eserciterà sempre con intera pienezza di libertà.

Ma, dopo quest'ampia discussione, continuata per più giorni, quale è l'impressione che da essa dobbiamo raccogliere?

Una nuova conferma delle nostre conclusioni.

Anzi tutto abbiamo dovuto appunto riconoscere l'impossibilità di esaminare articolo per articolo gli emendamenti di tutte le parti del Codice, e di sottoporli al voto intelligente della Camera.

Una seconda considerazione è questa. Il ministro ha fatto dichiarazioni così rassicuranti, e noi abbiamo fede non solo nel suo spirito liberale, ma anche nella sua alta capacità.

Per conseguenza, quando egli assicura, che tutti i desideri, i voti, e le proposte, tanto della Commissione, che dei singoli deputati, saranno diligentemente, accuratamente prese in considerazione; e che il Governo, il quale ha la responsabilità di rivedere il Codice, come delegato dal Parlamento, non lo emanerà che dopo aver compiuta questa finale revisione, con l'aiuto e la cooperazione di uomini competenti; io mi affido a lui, e tanto più, allorchè egli ha già manifestato l'intendimento che quasi tutte le proposte della Commissione, ed anche di altri oratori di questa Camera, saranno da lui accettate.

Io non vorrei parlare di me, ma mi associerò con l'amico Villa, ed oserò parlarne.

Io credo che se c'è qualcheduno in questa Camera, il quale possa credere di aver fatto un sacrificio, quell'uno sarei precisamente io.

Parecchi oratori hanno cercato di mettere

in opposizione me, presidente della Commissione d'oggi, col guardasigilli che preparò e presentò il progetto del Codice penale nel 1876.

E veramente se io avessi trovato cangiamenti inaccettabili, sia nelle basi fondamentali del sistema, sia nel concetto organico, certamente non avrei potuto arrendermi (malgrado la simpatia ed amicizia che mi lega all'egregio guardasigilli), ed avrei dovuto fare il mio dovere. Ma questi cangiamenti io non so vederli.

Il primo libro del mio progetto fu da me preparato, presiedendo ad una Commissione elettissima di uomini politici, giureconsulti e magistrati di mia scelta, della quale basta dire che facevano parte il Carrara, il Paoli, il Pessina!

Quando presentai quel primo libro del Codice alla Camera, questa era presieduta dall'attuale presidente del Consiglio dei ministri, l'onorevole Crispi, e fu relatore della Commissione parlamentare lo stesso onorevole Pessina, vera illustrazione della scienza penale.

Ebbene, quel progetto fu nella Camera discusso per molti giorni, ed approvato. Ed intanto io aveva, col concorso della stessa Commissione ministeriale, preparato il secondo libro, che trasmisi alle Magistrature del regno, alle Facoltà giuridiche, a' Consigli d'ordine degli avvocati, chiedendone il parere!

Si può considerare qual legittima passione dovrei avere all'opera mia, nella quale (parlo del solo primo libro) molto trovo ora di cangiato. Invece della tripartizione, la bipartizione dei reati; invece dei gradi nella scala penale, la loro soppressione; invece di una serie di pene restrittive della libertà, due sole pene parallele.

Io non voglio andare più oltre. Ebbene, avrei potuto dire: mi oppongo; credo preferibile il mio progetto. Invece ho consultato la mia coscienza; ho domandato se valeva la pena per queste ragioni d'impedire che l'Italia avesse un Codice penale unico, supremo bisogno e necessità, anzi dovere; e la mia coscienza ha risposto: no. (*Bravo!*)

Sono in buona compagnia con l'onorevole Villa. Anch'egli ama il suo progetto di Codice; e non è che egli l'abbandoni, ma lo crede conciliabile col progetto attuale, salvé le modificazioni che potranno essere apportate nella riserbata finale revisione. Queste dichiarazioni ho creduto dover nell'animo vostro accrescer fede alle mie parole, e giustificare le proposte che la Commissione ha fatte.

Chiedo di riposare per brevi istanti.

Presidente. Riposi pure.

(*L'oratore si riposa.*)

L'onorevole Mancini ha facoltà di continuare il suo discorso.

V.

Mancini. (*Presidente della Commissione*). Ora mi sia concesso di gettare un rapido sguardo sulle riforme più importanti proposte nella parte generale e nella parte speciale del Codice, specialmente relative ad argomenti a cui possano riferirsi i miei precedenti personali richiamati nel corso della discussione.

Nella parte generale s'incontrano la bipartizione del reato in *Delitti e Contravvenzioni*, invece della tripartizione in *Crimini, Delitti e Contravvenzioni*, nonchè l'abolizione dei gradi nelle pene temporanee; lascerò al mio illustre collega di parlarne.

Quanto alla bipartizione, chi legga la mia relazione del 1876, con cui fu presentato il primo libro del Codice penale alla Camera, troverà ivi fin d'allora da me espressa l'opinione, che il vero, il solo sistema scientificamente accettabile fosse la bipartizione, per la diversa essenza giuridica soltanto delle *Contravvenzioni*; e che io manteneva ancora la tripartizione unicamente per timore di gravi inconvenienti pratici, non potendosi contemporaneamente riformare tutto il Codice di procedura penale. Ma, ad ogni modo, dopo aver per molti anni osservato il fatto che non essendo la tripartizione in Toscana, ma Codice con la *bipartizione*, siasi abbastanza provveduto con una legge contemporaneamente pubblicata, che stabiliva la corrispondenza di ciò che noi chiamavamo nel Codice del 1859 delitti o crimini, e pene correzionali e criminali, con le penalità e i reati preveduti nel Codice Toscano; dopo l'esperienza fatta, che cioè non sono da temere gravi inconvenienti e danni; io mi sono arreso, perchè scientificamente ho sempre professato come preferibile il sistema della bipartizione.

E per quanto riguarda i gradi, non è esatto che con la loro soppressione noi diamo, nel nuovo Codice, troppa latitudine di arbitrio ai magistrati. Per ogni reato il legislatore determina un minimo od un massimo di pena ben limitato, ma diverso dal minimo e massimo della pena in genere. Se vi è qualche reato speciale, in cui nondimeno si voglia restringere o modificare il massimo o il minimo assegnato per tale specie di reato, sarà questa una di quelle riforme piccine, minute, che possono assai più convenire ad una Commissione coordinatrice, ad una revisione finale, che non ad una solenne discussione nei due rami del Parlamento.

Ma, in genere, ora che i gradi rappresentano

determinate e fisse frazioni di una qualità di pena nel vigente Codice penale, accade che, concorrendo una circostanza aggravante, la legge imponga di accrescere la pena di un grado o due gradi, e si presenta l'ingiusto disordine che la pena da applicarsi per la circostanza accessoria aggravante superi talvolta la pena principale comminata pel reato.

E questo perchè? perchè l'aumentare di un grado significa accrescere necessariamente la durata della pena di cinque anni nei lavori forzati, di tre anni nella reclusione; e quando debbasi aumentarla di due gradi, bisogna salire a sei o dieci.

Oggi invece tutti questi inconvenienti scompariranno. La legge stabilirà per ogni reato e per ogni aggravante tanti anni di un massimo e un minimo, e il magistrato spazierà in questa latitudine, ma non sarà obbligato a salire necessariamente di anni ad anni, come doveva far prima, non per l'intima natura del fatto che si trattava di punire, ma per un artificiale sbaglio del legislatore, che gli aveva messo attorno questa catena, sicchè non poteva fare a meno di accrescere o diminuire la pena in correlazione ai gradi.

Questi sono inconvenienti che tutti riconoscevano; ma non è vero che noi abbiamo accresciuto la libertà dei magistrati quanto alla latitudine, in cui possono spaziare.

Del resto, su questo argomento, se dovessi parlarne, potrei citarvi, o colleghi, parecchi autori moderni, i quali hanno sostenuto una teoria disputabile (ma che ad alcuni sembra anche accettabile), cioè, che nei Codici penali debba il legislatore stabilire per ciascun reato soltanto il limite massimo della pena, e non mai il minimo: perchè debba lasciare al magistrato, proporzionando la pena alle particolari circostanze soggettive ed oggettive, cioè alle circostanze della persona e del fatto, di scendere liberamente e diminuire la pena finchè vorrà e stimerà giusto. Vorrei vedere come sarebbe gradito un disegno di Codice somigliante nella nostra Camera, dove parecchie voci si son fatte sentire contro il preteso sentimentalismo, contro la soverchia benignità che viene da taluni supposta nel nostro Codice!

In esso è stabilito, per ciascuna specie di reato, insieme col massimo, un minimo; e talvolta questo minimo è abbastanza severo, in ragione dell'apprezzamento che il legislatore ha potuto fare del pericolo o danno sociale; conseguentemente, non esistono gli inconvenienti lamentati.

VI.

Passiamo alla scala penale, ed alle specie di pene che sono ammesse in questo nuovo Codice.

Troviamo qui, innanzi tutto, la grande e lugubre questione della pena di morte; questione che, fortunatamente, oggi non è più in Italia ardente e combattuta, come lo fu per tanti anni.

Che volete, o signori? Permettete che io faccia un atto di compiacimento: perchè ho consacrato la mia vita intera al trionfo di questa umana riforma. (*Bene! Bravo!*)

In tempi difficili e tristi, sotto una sospettosa tirannide, in Napoli, dalla mia cattedra privata, io col mio compianto amico Pisanelli, che faceva lo stesso dalla sua, come l'illustre Emerico Amari dalla cattedra di Palermo, insegnavamo la illegittimità della pena di morte. (*Benissimo! Bravo!*)

E la verità per tutti; un tale insegnamento era tollerato, benchè sedesse sul trono Ferdinando II.

Più tardi, nel 1848, io stesso con l'onorevole Pisanelli proponevamo e facevamo deliberare dalla Camera de' deputati Napoletana l'abolizione della pena di morte.

Ma niuno ignora i precedenti memorabili di questa stessa Camera. Dico così, perchè la Camera dei deputati non muta mai pel variar de' suoi membri.

Due volte la Camera, e sempre a mia proposta, ha pronunziato solennemente, dopo discussioni dotte, eloquenti ed ampie, la abolizione della pena di morte.

La prima deliberazione ebbe luogo nella Camera col voto del 25 marzo 1865. La proposta fu vivamente combattuta. Allora, o signori, si esaminarono e confutarono vittoriosamente tutte le obiezioni, alcune delle quali oggi ho sentito riprodurre, e che io mi guarderò bene dal ripetere.

Si diceva anche allora: Perchè conservate la pena di morte nei Codici per l'esercito e per la marina? E si rispondeva che quelle erano società artificiali, con ordini, obblighi e difficoltà eccezionali, e diverse dalla comune connivenza sociale, e che perciò avevano necessità, per le circostanze straordinarie, di mezzi di difesa assolutamente straordinari.

Quante volte questa discussione sulla pena di morte si è agitata nel Parlamento, evitai sempre di elevarla alle regioni metafisiche, e di discutere de' limiti della potestà sociale, e dell'assoluta legittimità od illegittimità della pena. Ne ho fatto solo una questione di necessità, corrispondente al grado di civiltà sociale, alle condizioni in cui una società attualmente si trova. Da un tal punto di vista, nulla impedisce che, mutando queste condizioni, e sorgendo eccezionali neces-

sità, che oggi avventurosamente in Italia non esistono, ma sono escluse altresì da una esperienza di lunghi anni, possa benanche l'odierno abolizionista riserbarsi di mutare il voto, che oggi darà su questo grande problema.

Più tardi, come guardasigilli, scrissi una Circolare che invitò tutte le magistrature, gli ordini degli avvocati, tutti i professori di diritto criminale, a pronunziarsi sulla questione, e le risposte sono consacrate in un volume, e furono quasi tutte uniformi, e favorevoli all'abolizione.

Specialmente risposero unanimi in tal senso ben 21 professori di Diritto penale, che dalle cattedre di tutte le Università d'Italia insegnano quotidianamente alla gioventù italiana l'illegittimità della pena di morte, e l'hanno abituata a questo convincimento.

D'altronde l'essersi questa inumana pena in Italia abolita di fatto dal 1876 ha permesso di sperimentare, se dall'abolizione potesse derivare il temuto peggioramento delle condizioni sociali. E l'esperimento, che si è fatto, dimostra che non vi è stato aggravamento di criminalità per quei reati gravissimi, che si chiamavano *capitoli*, e che si credeva di prevenire, di rendere rari, di impedire con la minaccia e l'esecuzione dell'estremo supplizio.

Nel 1872 si radunò in Roma il fiore delle intelligenze giuridiche italiane nel primo Congresso giuridico, ed allora un numero considerevole di persone, che rappresentavano gli studi e le curie di tutta Italia, votarono, anche a mia proposta, l'abolizione della pena di morte. Ecco la deliberazione presa nel giorno 8 dicembre di quell'anno, qui in Roma, sul Campidoglio.

“ IL CONGRESSO DE' GIURISTI ITALIANI esprime il voto, che l'abolizione della *Pena di morte*, la quale da lunghi anni è fatto compiuto e legittimo titolo d'onore in una parte d'Italia, si estenda all'Italia intera; e che il nuovo Codice penale italiano provveda efficacemente all'ordine e alla sicurezza sociale, senza ricorrere a supplizi di sangue per i reati nel medesimo puniti. Da mandato alla Commissione di trasmettere questo voto, in forma di petizione, al Parlamento nel momento che essa giudicherà opportuno, mentre proseguirà i suoi studi sulla scala penale, per riferirne al futuro Congresso. ”

E questa deliberazione (cosa notevole) fu presa ad unanimità di tutti i presenti, come due anni prima si era verificato un voto parimenti unanime dei giureconsulti tedeschi nel relativo Congresso giuridico adunato in Germania.

Così, dopo questi fatti, arriviamo al 1876, quando io ebbi la fortuna e l'onore di preparare con una dotta Commissione, e di presentare alla Camera, come guardasigilli, il primo libro del nuovo Codice penale.

E allora la Camera, con altro voto del 28 novembre 1877, confermava l'abolizione della pena di morte a immensa maggioranza.

Oggi ho udito dire che è meglio che codesta pena resti almeno scritta nel Codice, benchè non si esegua: io non esito a dichiararmi recisamente dell'opinione contraria per gravissime ragioni, e credo di aver molti consenzienti con me.

Il dotto professor Haus, quando scrisse quelle parole di cui diede lettura l'onorevole Chimirri, che cosa intendeva?

Egli diceva: “ Non procedete immediatamente alla soppressione della pena di morte: fate prima una certa esperienza; e, quando l'esperienza abbia dimostrato e fatto penetrare nell'opinione pubblica, che non è necessario questo strumento di sangue, allora sopprimetela anche in diritto. ”

Or vi domando: non è questo forse quel che abbiamo fatto noi?

Noi abbiamo seguito il consiglio dell'eminente criminalista belga; ed invece di procedere immediatamente nel 1865, nel 1876, nel 1877, all'abolizione della pena di morte, abbiamo lasciato che questa pena continuasse a macchiare le pagine di alcuni dei nostri Codici. Ma oggi siamo nel 1888, ed abbiamo ormai 12 anni di esperienza rassicuratrice dopo l'ultimo voto precedente.

Che la Camera possa oggi dimenticare e non confermare i voti suoi, emanati in tempi così diversi, e fin da quando essa siede in Torino, dove spirava una corrente poco favorevole all'abolizione, io non posso temerlo.

S'ingannano a partito coloro che interpretano questa riforma, come rivolta a beneficio dei grandi scellerati o delinquenti; no, essa ha un altro scopo, quello di purificare la società dal delitto di farsene essa stessa la imitatrice. Non debbo qui ripetere le dimostrazioni, che alla pena di morte mancano tutte le buone qualità di una pena, perchè non è *correggitrice*, non è *divisibile*, nè *graduabile*, e nè anche *preventiva*, mentre essa ne ha tutte le cattive, essendo *depravatrice* delle masse popolari, propagatrice di abitudini crudeli e sanguinarie, *fallace* pei numerosi e deplorabili errori giudiziari, e d'altronde *irreparabile*, ed in fine costituendo un umiliante ritorno al sistema ed alla rozza pratica del taglione, inevitabile nelle società nascenti nel periodo d'incipiente ed imperfetta convivenza, impotenti e non coperte della

protezione di un potere costituito e forte, ma appunto perciò sistema e pratica inconciliabili con uno stato di società progredita ed incivilita, assicurata da ben altri pederosi ed efficaci mezzi di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza sociale.

Ha avuto ragione l'onorevole Chimirri di rammentare che questa riforma non ha avuto luogo finora che nei Codici penali dei piccoli paesi del Portogallo, della Rumenia e più recentemente dell'Olanda, che però ha applicata l'abolizione anche alle sue colonie.

Ebbene, o signori, avvertite alla gloria ch'è riserbata all'Italia, poichè sarà la prima delle grandi nazioni che darà l'esempio alle altre di adottare con coraggio e fiducia questa riforma, che altri popoli, ne son certo, imiteranno dopo di noi.

E la storia dirà che se l'Italia ebbe l'iniziativa scientifica di questa riforma per la voce potente del Beccaria, ha avuto anche la gloria dell'iniziativa nel campo della legislazione positiva, perchè ha dato l'esempio, senza inconvenienti, alle grandi nazioni di potere spogliare le legislazioni di questo mezzo di difesa, altrettanto immorale che pericoloso. (*Bene!*)

Certo è che il giorno in cui questo Codice penale sarà approvato da ambi i rami del nostro Parlamento, salvè le riforme secondarie indispensabili, e sarà poscia rivestito dell'alta sanzione del Principe, e promulgato, quel giorno, o signori, sarà salutato da ogni parte del mondo civile come una di quelle date, che rammentano le più grandi conquiste morali di civiltà e di gloria, tanto più preziose delle conquiste materiali di territorio e di potenza. (*Benissimo! Bene! — Alcuni applausi.*)

Senonchè, o signori, io voglio esprimere un desiderio. Perchè questa riforma, base fondamentale del nuovo Codice, abbia maggiore autorità nel paese e fuori, io credo che non debba esser compresa tra le facoltà che debbono lasciarsi al libero uso del Governo. Si potrebbe quasi credere che la Camera italiana abbia preferito di astenersi in un momento così solenne, dicendo al ministro: Fate come volete; scrivete, o no, la pena di morte nel nuovo Codice.

Ma in qual paese del mondo si procederebbe così? Potrebbe dire che questa grande riforma verrebbe a penetrare nella nostra legislazione quasi per sorpresa, ma senza un voto definitivo del Parlamento. Ebbene, se non vi sono difficoltà in contrario, se la Camera deve votare degli or-

dini del giorno, io esprimerei il desiderio che primo fra tutti si votasse questo:

“ La Camera, confermando i suoi voti del 13 marzo 1865 e del 28 novembre 1877, *applaudisce* all'abolizione e scomparsa della pena di morte dall'unico Codice penale italiano. ”

Io mi riservo di presentare quest'ordine del giorno alla Camera. (*Benissimo!*)

VII.

Farò pochissime osservazioni sulle altre pene privatrici della libertà. Del sistema delle due pene parallele (Reclusione e Detenzione) parlerà il mio egregio collega Villa.

Quanto al regime degli stabilimenti penitenziari, si è rammentato un precedente: e si è detto: Ma come? Voi volevate nel vostro Codice del 1877 la reclusione semplicemente notturna, con lavoro in comune ed il silenzio durante il giorno; ed oggi accettate nel nuovo Codice la reclusione cellulare? E si è fatta una descrizione spaventevole di questo sistema, che si verrebbe ad introdurre.

Mi sarà facile dimostrarvi, che non sussiste od è solo apparente la contraddizione.

Prima di tutto nel Codice da me presentato leggevasi il seguente articolo sull'ergastolo: “ La pena dell'ergastolo è perpetua; e si sconta in uno stabilimento situato in un'isola del regno, dove il condannato rimane in una cella con segregazione continua dagli altri condannati, e con l'obbligo del silenzio. ”

Altrettanto si propone col nuovo progetto.

E del pari in entrambi i progetti, se dopo dieci anni di segregazione continua il condannato avesse dato prova di emendamento, o anche prima, se il suo stato fisico o morale dimostrasse intollerabile la segregazione continua, questa poteva cessare, e surrogarvi la segregazione notturna col lavoro in comune durante il giorno.

È vero che la pena della reclusione non era così lunga come quella che oggi è introdotta nel progetto di Codice penale, perchè il carcere verrà sostituito dalla reclusione e dalla detenzione; ed è vero che di regola il regime era quello della segregazione notturna, e del lavoro in comune durante il giorno con l'obbligo del silenzio. Ma nella relazione che accompagnava il mio progetto si avvertiva, che ciò non escludeva una parziale modalità di temporanea reclusione cellulare continua nel corso della esecuzione di questa pena. Specialmente gli scrittori opinavano che potesse essere necessario un certo periodo di segregazione

continua nel cominciamento della pena per preparare e domare le nature riottose ed incoreggibili dei colpevoli, e per assoggettarle al regime ed alla disciplina penitenziaria. La durata di questo regime non era determinata; si lasciava appunto ai regolamenti di ciò fare. L'attuale disegno del Codice pare che non sia disposto a lasciarne arbitri i regolamenti, perciò contiene una disposizione speciale, che cioè nella reclusione vi sarà un primo periodo in cui il condannato sarà assoggettato alla segregazione cellulare continua; ma per le condanne minori di un anno ammette il seguente beneficio, che due giorni di pena scontati con la segregazione cellulare valgono come tre di segregazione solamente notturna; nel caso poi di una pena di maggior durata, è stabilito che questo primo periodo di segregazione continua debba, qualunque sia la durata della pena, non mai essere minore di sei mesi, nè maggiore di tre anni.

Dunque vedete, o signori, che non c'è poi la supposta essenziale differenza fra i due progetti, perchè anche qui il sistema cellulare di segregazione continua è ben limitato, le due forme di eseguitamento della reclusione sono miste ed avvicendate.

L'onorevole Chimirri si è meravigliato, leggendo che da un regolamento sulle prigioni potranno determinarsi tante modalità indicate in uno degli articoli del progetto.

Ma vuole forse l'onorevole Chimirri che il Codice, o anche una legge sulle prigioni, determini tutto quello, che riguarda il vitto, il vestito, la mercede dei singoli detenuti?

Egli ha detto che simili disposizioni esistono nel Codice ungherese; io ora non saprei nè negarlo nè affermarlo; dubito però che in un Codice possano essere contemplate e regolate tutte queste modalità; e quando si lascia ad un regolamento determinare anche i casi di passaggio da un modo di esecuzione della pena ad un altro, evidentemente ciò si riferisce a provvedimenti, che potessero venire determinati da motivi sanitari o disciplinari. Per esempio, è naturale che i prigionieri che il giorno stanno in comune a lavorare e possono commettere disordini e mancanze, togliendo la quiete e la pace a tutta una sala di lavoro, in modo da meritare una nota di cattiva condotta, incorrano per disposizione del regolamento, ed a titolo di punizione, nel passaggio per un certo tempo al regime cellulare della segregazione continua.

Ho udito dire più volte nel corso della presente discussione, con mia grande meraviglia, che un condannato non può tenere nè buona nè cattiva condotta. Basterebbe consultare i registri

delle carceri per vedere quanto una tale opinione sia lontana dal vero.

Or tutto ciò che a questi argomenti si riferisce non può essere materia di un Codice; quindi deve essere necessariamente riservato ai regolamenti.

Concludiamo adunque. Ognuno vede, che per quanto riguarda le pene, non contiene il progetto attuale gran che di nuovo nè di straordinario, e nè anche (ora ve lo dimostrerò) in ciò che riguarda il trattamento correttivo ed educativo dei condannati.

VIII.

Questo intento del legislatore di ottenere la *correzione* de' condannati, e il loro innocuo ritorno in seno alla società, apparisce dal sistema dei lavori all'aperto, che essi sono obbligati a fare, quando lo meritano; apparisce dall'istituzione dei penitenziari agricoli ed industriali, alcuni dei quali già esistono e funzionano molto bene in Italia; a questo scopo finalmente è rivolta la liberazione condizionale, alla quale consacro ancora alcune parole; perchè sono stato io il primo che quando presentai nel 1876 il progetto del nuovo Codice penale, ebbi cura di presentare alla Camera ben anco un espresso disegno di legge, che ho qui sotto gli occhi, intorno alla liberazione condizionale.

Questo disegno fu esaminato da una Commissione, la quale raccolse una quantità di utili notizie, e modificò il progetto medesimo, che fu sul punto di venire in discussione avanti alla Camera.

E oggi sento dire che la liberazione condizionale, è un beneficio che il nuovo progetto fa ai condannati, che è un effetto di sentimentalismo! Ma nulla di più erroneo! Non è che un istituto a maggior tutela ed a sicurezza della società, della cui utilità ed eccellenza non è più lecito muovere dubbiezza tanto negli ordini della scienza, che della pratica esperienza.

Ma si dice che dovrebbero promuoversi anche le Società di patronato pei liberati dal carcere.

Vogliasi considerare che i due argomenti nulla hanno di comune. Dovunque ci sono individui che escono dal carcere dopo avere scontato tutta la pena, o soltanto una gran parte di essa in grazia della liberazione condizionale, sempre si manifesta questo bisogno del protettorato pei liberati. In mezzo ad una società sospettosa e diffidente essi incontreranno sempre la difficoltà di procacciarsi onesto lavoro, di trovare chi li accolga; e quindi l'opera protettrice delle Società di patronato non può esser mai abbastanza desiderata. Ne abbiamo per verità poche in Italia, ma già rendono utilissimi

servizi. Or chi vi dice che quando la istituzione della liberazione condizionale sia introdotta nel Codice penale, in quasi tutte le città d'Italia non vi sieno anime caritatevoli, e desiderose di fare opera buona e proficua per la sicurezza della società, che incoraggino l'istituzione di queste benefiche Società di patronato? Io faccio plauso, mi associo a questo desiderio; ma ripeto ancora una volta che il Codice attuale non è, sotto questo rapporto, se non l'attuazione della mia proposta antica.

IX.

Ancora un'osservazione, signori, sopra una questione, in cui sono stato chiamato personalmente a dare spiegazione. Si è parlato della retroattività della legge penale contemplata nei due ultimi commi dell'articolo 2 del nuovo Codice penale. Si dice che questa retroattività, quando vi sia condanna passata in giudicato, non dovrebbe ammettersi per abbreviare la pena inflitta, perchè il rispetto alla cosa giudicata deve essere superiore ad ogni altra considerazione.

E qui trovo discordanti nei loro eloquenti discorsi gli onorevoli miei amici Fortis e Chimirri, i quali sostengono due tesi perfettamente contrarie. Ora io per parte mia dichiaro francamente, che avendo esaminato insieme ai miei colleghi della Commissione, la questione, e non una sola, ma più volte, ho anzitutto voluto che essa osservasse un carattere affatto impersonale. Io credo che sarebbe indegno di un legislatore, e sopra tutto del legislatore di un gran popolo, fare delle leggi che potessero applicarsi per uno scopo personale. Noi non sappiamo, nè cerchiamo altro di sapere, se non quale sia la legge giusta secondo la scienza, e secondo le condizioni della società. Noi facciamo la legge, si applicherà non sappiamo a chi; non vogliamo e non dobbiamo saperlo. E questo criterio ha guidato tutti i membri della maggioranza della Commissione a convenire nell'attuale proposta.

Ora, o signori, consultiamo ad un tempo il criterio scientifico, e anche quello della coerenza logica. Secondo il principio scientifico, quale è il motivo della legittimità della pena? La necessità sociale. Or quando voi fate una nuova legge, e riconoscete e dichiarate che la necessità sociale è svanita, o modificata, che la società è abbastanza difesa con una pena minore di quella anteriormente stabilita, la pena inflitta oltre quel limite diviene ingiusta ed illegittima.

Si dice: ma quando ebbe luogo il giudizio, e si pronunciò la sentenza la pena era scritta nella

legge allora in vigore, ed il giudicato fu conforme alla legge. Ma chi vi dice che la sentenza sia ingiusta? La sentenza fu conforme alla legge; ma il giudicato è una presunzione di verità, non è la verità stessa. E quando è sopravvenuta la verità promulgata dalla bocca autorevole del sovrano legislatore per dichiarare che ormai la società non ha bisogno per offesa simigliante di altra tutela, di altra punizione che di dieci anni e non di venti; come potete voi, per un feticismo verso questa presunzione che si chiama la cosa giudicata, permettere e razionalmente giustificare, che un condannato continui a stare, per esempio, dieci anni ancora privo della sua libertà?

Ma si aggiunge pure una ragione di coerenza logica. Se anche dopo la nuova legge dovesse prevalere inflessibilmente il rispetto alle cose anteriormente giudicate, dovrete cancellare dall'articolo 2 del progetto non solo i due ultimi paragrafi, ma benanche l'altro comma che conteneva una disposizione, che si legge in tutti i Codici, e che tutti accettano, quella cioè che se una nuova legge tolga dal numero dei reati un fatto che era reato allorchè si è pronunciata la condanna, cessano di diritto la condanna e gli effetti di essa. Si potrebbe dire egualmente, che quando fu pronunciata questa sentenza, eravi il bisogno sociale, la pena era scritta nella legge allora vigente, il magistrato aveva fatto cosa giusta. Dunque dovrebbe tuttora lasciarsi eseguire il giudicato, se debbasi considerarlo inviolabile.

Come mai lo stesso onorevole Chimirri vuole che si mantenga la disposizione che in questo caso abbia retroattività la nuova legge penale, e che non l'abbia nell'altro caso?

Aggiungo in fine che io stesso, allorchè venne in discussione il mio progetto del I Libro in seno alla Camera, proposi qualche cosa di simile:

“ Se la pena è stata inflitta con sentenza irrevocabile, si sostituisce quella più mite per specie o per durata, stabilita dalla legge posteriore per il reato definito nella sentenza. La legge posteriore più mite si applica altresì agli effetti delle precedenti condanne, salvi i diritti dei terzi. ”

Ebbene, o signori, surse allora l'onorevole Inghilleri a domandare la parola, e disse. Io “ accetto il principio dell'efficacia mitigatrice della pena, in rapporto della cosa giudicata, perchè è molto logico, che quando non si rispetta la cosa giudicata allorchè una nuova legge cancella il fatto dal novero dei reati, non si rispetti nè anche quando la nuova legge penale mitighi l'antica

che fu applicata, sia per la specie, sia per la durata. »

Interpellata la Commissione, il Nelli, competente ed egregio magistrato, che la presiedeva, rispose facendo adesione, e dicendo che si riservava con una disposizione transitoria determinare il modo di applicazione di questa retroattività.

E la Camera approvò col suo voto questa disposizione.

Ciò avvenne nella tornata del 28 novembre del 1876. Nessuno sollevò l'odierna questione, nessuno ci vide delle difficoltà.

Come mai oggi quello che allora parve giusto, conforme alla scienza ed alla giustizia, e di possibile esecuzione, può sembrare non più tale?

Noi, dunque della maggioranza della Commissione siamo stati logici, coerenti, e crediamo di aver fatto il nostro dovere.

Ma abbiamo altresì proposto, che la legge transitoria per la maggior tutela sociale introducesse temperamenti e cautele, e regolasse il modo e tempo di esecuzione di queste disposizioni concernenti la retroattività del nuovo Codice rispetto alle anteriori condanne passate in giudicato.

Queste sono le spiegazioni, che io mi credo in obbligo di dare a coloro, che richiamarono i precedenti del 1876.

X.

Passo a parlare della *Imputabilità*.

Su questo argomento si è sollevata una controversia di superiore importanza, quando l'onorevole Ferri con eloquenza, con parola veramente facile che attirò l'attenzione di tutta la Camera, ed alla quale son lieto di far plauso, sorse a parlare in nome della così detta nuova scuola penale, la quale nega il libero arbitrio del delinquente, e dichiarò che non avrebbe accettato il nuovo Codice penale, se non lo riguardasse come una transazione fra la scuola classica (nella quale mi faceva l'onore di collocarmi) e la scuola nuova.

Io non intendo qui discutere siffatta questione, convertendo la tribuna in cattedra, ed anche perchè già molti eloquenti oratori ne parlarono in senso contrario. Voglio soltanto restringermi a due considerazioni.

Primamente io protesto contro questo epiteto di nuova, che si attribuisce la scuola penale cui appartiene l'onorevole Ferri. Essa non è nuova: la teoria che vuole insegnare è molto vecchia; ed è singolare che la dottrina che nega il libero arbitrio abbia trovato vivaci oppugnatori in due campi perfettamente opposti: nel campo del ma-

terialismo e dell'incredulità, e nel campo della fede fervente e della religione.

I materialisti dicevano: l'uomo non è libero ne' suoi atti, non è che materia: tutto ciò che egli vuole ed opera, dipende interamente da un impulso interno della propria natura e conformazione fisica; il delinquente è tale perchè in un modo speciale così la natura dalla nascita lo ha plasmato; egli è quel che l'ambiente esterno, sociale, l'educazione domestica dovevano necessariamente produrre; egli dunque di quel che fa non può avere alcuna responsabilità, come non avrebbe merito se fosse un eroe.

Ma sapete quale era l'altra scuola? La scuola dei teologi, tra i quali molti dicevano: Noi crediamo alla grazia, alla prescienza, alla predestinazione Divina. Dio *ab aeterno* sa e dispone quel che ognuno degli uomini deve fare nel corso della sua vita; non si muove foglia quaggiù senza il volere superno.

In conseguenza, domandiamo, come potrebbe ciò conciliarsi col libero arbitrio? Non è possibile che l'uomo faccia diversamente da quel ch'è destinato dagli esterni e reconditi decreti della Provvidenza che egli facesse.

Ebbene, signori, sapete di queste dottrine quali poderose e magnifiche confutazioni s'incontrano?

Leggete i filosofi greci spiritualisti, che hanno confutato le teorie di Epicuro e quanti sostenevano che non ci fosse il libero arbitrio, nè quindi morale responsabilità. È difficile che noi moderni possiamo dire nulla di nuovo: è possibile che rivestiamo di nuove forme i vecchi argomenti, ma saranno sempre gli stessi.

Sono argomenti invincibili; ma oggi è bene che da noi se ne vadano a raccogliere nello stesso campo degli oppositori, nel campo de' fatti e dell'esperienza. Ciascuno di noi interroghi la propria coscienza. Io faccio molte volte questo esperimento. La mia coscienza, il mio interesse, il mio interno piacere, la mia simpatia, tutti gl'impulsi determinanti nella scelta tra due risoluzioni, mi spingevano in un senso; ho detto allora a me stesso: proviamo se è vero che io sono libero o no? Voglio fare perfettamente l'opposto! Ebbene, l'ho fatto, ed ho preferito liberamente la determinazione perfettamente contraria. *Video meliora*, così l'antico poeta, *eteriora sequor*. Prego ognuno di voi di fare l'identico esperimento, e si accorgerà facilmente se possiede o no il libero arbitrio.

Per l'altra scuola poi, la scuola teologica, leggasi il famoso libro di Sant'Agostino sulla predestinazione e sulla grazia per conciliarle col libero arbitrio! Sono splendidissimi ragionamenti,

migliori non se ne possono trovare. Dunque a ragione io nego che questa scuola possa arrogarsi il titolo un po' presuntuoso di scuola nuova in faccia alla vecchia. Non fa che riprodurre vecchie teorie, e le presenta sotto una forma nuova.

Se non che, avrei torto di non riconoscere in parte i servizi che questa scuola penale ha reso e può rendere. Sapete perchè? Perchè finora i criminalisti si erano quasi esclusivamente preoccupati dell'analisi psicologica della volizione umana; siamo andati a cercare qual'è il grado di responsabilità del delinquente, secondo il grado di sua intelligenza e della sua libertà di volere, e abbiamo quasi supposto che questo delinquente stasse dentro una campana di cristallo, e che le influenze fisiche, o le esterne che lo circondavano, poco lo riguardassero. Invece questa scuola ha consacrato una quantità di studi e di ricerche (ed è benemerita per ciò) non all'elemento soggettivo del reato, ma alle influenze esterne alla volontà; e chiamo influenze esterne i vizi di organismo e di nascita, la cattiva educazione, l'ambiente sociale, le condizioni economiche in mezzo alle quali l'uomo vive, e che hanno tutte quante un certo valore all'effetto di aggravare o di attenuare la responsabilità soggettiva dell'individuo. Ora riunire insieme gli studi dell'una e dell'altra scuola è precisamente la via di sempre più migliorare il sistema penale, (*Benissimo!*), e di ottenere quel progresso a cui tutti aspiriamo. (*Bravo!*) Si contenti di questa testimonianza di merito il Ferri con la così detta nuova scuola, ma non domandi di più.

A torto poi codesti novatori ci dicono: ma voi accettate le nostre premesse, e non accettate le conseguenze. Certamente, io rispondo, perchè la vostra conseguenza non risponde alle premesse! (*Ilarità*) Le premesse dovrebbero concludere unicamente che vi sono tante circostanze ed influenze, le quali diminuiscono la libertà dell'uomo, e quindi la sua penale responsabilità; ma voi sostenete che la libertà dell'uomo non esiste nemmeno, che sia scomparsa, che l'uomo è una automa. Ed io confesso in verità che mi sento umiliato come uomo, come creatura pensante, quando ascolto una teoria come questa. (*Ilarità*)

Mi sento umiliato che debbasi abolire la storia delle virtù, de' generosi sacrifici per l'umanità o per la patria, che non vi siano più eroi, che Garibaldi e Vittorio Emanuele, due tra i più grandi uomini che abbiano reso eminenti servizi alla civiltà, non ne abbiano ombra di merito, perchè operarono automaticamente, e perchè non potevano operar diversamente.

Hanno fatto in somma quello che voleva la natura, che li aveva così costituiti. Oh, mio Dio! (*Si ride*).

Quanto è poco edificante, quanto è sconsolante una simile teoria!

Ma poi, quale sarebbe la conseguenza vera ed unica di questa negazione assoluta del libero arbitrio umano? L'abolizione di qualunque Codice penale! (*Commenti*).

Eh, se voi mi dite che l'uomo non possa fare diversamente da quello che fa, non ha più ragione di essere un Codice penale, in cui si contemplano e puniscono le libere azioni umane che offendono i diritti altrui e l'ordine sociale.

Se non che gli oppositori non si arrendono: essi credono tuttora possibile ed utile un Codice penale, giustificando la punizione anche di delinquenti non liberi nè responsabili, sul fondamento di un principio affatto diverso: la difesa sociale. Non importa, essi dicono al delinquente, che voi non possiate operare diversamente, non importa che non siate libero; la società, ciononostante, adopera i mezzi opportuni a difendersi, ed a voi fa una specie di guerra. I delinquenti, per costoro, sono come i lupi e gli orsi: nella stessa guisa in cui la società ha diritto di assegnare un premio a chi ammazza un lupo od un orso, perchè mettono in pericolo la quiete della società, nella stessa maniera si può erigere il patibolo per uccidere coloro, che sono delinquenti, e per liberarne la società stessa che essi infestano e mettono in pericolo.

Questa è la loro conclusione finale. Ed io replico: Come può qualificarsi adunque giuridicamente questo rapporto fra la società e l'uomo? Rapporto di guerra.

A me pare singolare che, mentre dubitiamo molto se il rapporto di guerra sia legittimo fra nazione e nazione (*Si ride*), e lavoriamo per abolirlo, dobbiamo introdurre il rapporto di guerra, nell'interesse del paese, tra il superiore legittimo, quale è lo Stato, tra l'ente collettivo, e l'individuo delinquente, il quale dovrebbe accettare e sostenere con la società stessa un combattimento. Allora però dovrete permettere a questo individuo legittimamente di difendersi, dovrete dargli il diritto di guerra, di reagire e ribellarsi contro la società con tutte le sue forze, con tutti gli aiuti e mezzi che possa raccogliere!

Io non voglio andar più oltre in questo itinerario di assurdi intollerabili. D'altronde io temerei di uscire dal compito assai limitato, che mi sono imposto. Ma conchiudendo, rendo lode nuovamente alla parte utile degli studi di questa

scuola, e credo che il disegno del Codice non abbia mancato di tenerne qualche conto, precisamente nel misurare le pene in relazione di tutte le influenze, che possano contribuire alla determinazione de' fatti delittuosi.

Ora aggiungerò brevi considerazioni sulla formola impiegata per definire la imputabilità.

I miei colleghi della Commissione sanno quanti studi abbiamo fatto nel confrontare le formole adottate ne' vari Codici. E pure si è detto che la formola da noi adoperata è peggiore di quella, che esiste nel Codice del 1859, in cui cessa l'imputabilità, quando si operi per *forza irresistibile*.

Il mio collega, onorevole Villa, nella sua dotta relazione ha dimostrato, che si era abusato stranamente nelle pronunzie de' giurati di questa parola *forza irresistibile*: perciò dal nuovo progetto il ministro ha cercato di farla scomparire.

L'onorevole Chimirri avrebbe voluto aggiungere alla forza la parola *esterna*.

Ma vi hanno tante relazioni precedenti, incominciando da quella mia del 1876, in cui è spiegato perchè la parola *esterna* non potesse adoperarsi, e come essa avrebbe limitato immensamente il concetto della cessazione della imputabilità. E la Camera, escludendo la parola *esterna*, votò ed approvò allora quell'articolo così come era proposto.

Ma invece si vede introdotto nel nuovo progetto questa modificazione: invece della formola del Codice Toscano che richiede per la impunità la *libertà di elezione*; invece di far dubitare che anche una libertà ristretta e limitata (e la possono limitare anche le passioni), potesse produrre, in luogo di una attenuazione e diminuzione di pena, la scomparsa assoluta della imputabilità; vediamo sostituito un elemento caratteristico e così speciale, che non si può confondere con altri.

Vedesi esclusa interamente ogni imputabilità, soltanto allorchè l'uomo non avesse la coscienza dei propri atti, o avesse operato in tale stato di coazione, che *non gli fosse possibile operare altrimenti*. Non deve egli adunque aver la scelta tra più determinazioni, nel suo stato di costringimento; ha dovuto fare unicamente, necessariamente, passivamente quel che ha fatto.

Del resto, ripeto ancora una volta, l'onorevole ministro guardasigilli ha dichiarato, che lo studio delle formole può ancora continuare, ricercando se si possano perfezionare; se si può aggiungere loro, o togliere, qualche parola. Questo studio deve essere riservato: e quando siamo d'accordo sulla sostanza della disposizione, si farà ogni sforzo

nella finale revisione, per vedere se si trovi una formola più esatta, più perfetta.

Io il primo nè sarò felicissimo; e son sicuro che la maggioranza della Commissione, insieme con me, ne godrà altrettanto.

Si è anche osservato, che la Commissione sembra aver cancellato dal disegno del Codice, la istituzione de' manicomi criminali.

Non è punto vero. Questa de' manicomi criminali è questione antica. Quando io ebbi l'onore di essere guardasigilli, fui interrogato dall'onorevole Righi, in questa Camera, nella tornata del 14 aprile 1876, sopra la istituzione dei manicomi criminali. In quella occasione, io feci un lungo discorso, una specie di trattatello, storico e scientifico (*Ilarità*) sui manicomi criminali; e dichiarai tutto quel che poteva riguardare le intenzioni del Governo intorno a questi stabilimenti, destinati a conciliare le esigenze della sicurezza sociale con la cura e protezione che son dovute a chi non è sano di mente; stabilimenti che, senza esser case di pena, devono però averne tutte le condizioni di sicurezza e di disciplina.

Ricordando una legge Belgica del 1850, dissi che non valeva la pena di spendere milioni per creare, come hanno fatto in Inghilterra ed in America, per quest'uso speciali e grandiosi stabilimenti, anche avuto riguardo alla statistica ed al numero di coloro i quali potrebbero averne bisogno tra i nostri delinquenti. Bastava che in alcuni dei più grandi e migliori Manicomii del regno si stabilissero compartimenti appositi destinati ad essere Manicomii criminali, in cui questi individui fossero assoggettati a diversa disciplina, a diverse norme, senza contatto coi rinchiusi in altri compartimenti.

Così si è fatto nel Belgio, e si è avuto un ottimo risultato, perchè il sistema di confondere un individuo condannato o imputato di un qualunque reato con tutti gli altri alienati di mente, è un sistema che offende una classe numerosa di infelici bisognosa di speciali riguardi, offende l'intera società, ed anche le famiglie dei dementi, poichè è doloroso veder confuso uno dei membri di onesta famiglia, un galantuomo, un cittadino di condotta irreprensibile, con l'assassino che ha le mani macchiate del sangue del suo simile, anche quando rispetto a lui si questioni se è vero o no che fosse pazzo.

Dunque è necessario che esistano nei grandi Manicomii queste sezioni ordinate a Manicomii criminali, e fin d'allora se ne espresse la intenzione dal Governo, e s'iniziarono da me gli opportuni provvedimenti.

Si demandava anche allora, quali categorie di persone dovessero essere racchiuse nei manicomi criminali.

Vi ha due classi di persone sulle quali non può esservi dubbio: quelli che diventano pazzi durante l'espiazione della loro condanna, ovvero durante l'istruzione del processo.

Ma quando si tratta di un individuo che è in senno nel momento del giudizio, se tuttavia i giurati lo dichiarano non imputabile perchè avesse commesso il reato in istato d'alienazione di mente, ovvero in una condizione escludente la imputabilità, dovrà altresì costui necessariamente rinchiudersi in un manicomio criminale?

Pare che esistesse nel progetto ministeriale una simile disposizione; ma la Commissione propone di sopprimerla, e surrogarne altra diversa, perchè se il delinquente ha potuto subire il giudizio, è necessità supporre che colui che era pazzo un anno fa, non lo sia più; e sarebbe strano che chi era pazzo solo un anno addietro, tuttochè oggi guarito, lo si mandi al manicomio criminale.

E poi chi dovrà ordinare la di lui reclusione in un manicomio criminale? Poichè quando non ci è un condannato, e non esiste reato, vien meno la giurisdizione penale, ed il magistrato penale non ha più competenza.

Allora spetterebbe piuttosto ai tribunali civili decidere, se l'individuo sia alienato di mente o no, e provvedere.

Noi abbiamo dunque proposto di sopprimere quell'inciso, non perchè non vogliamo i manicomi criminali, ma per riserbare ad altra sede e ad altra autorità i provvedimenti che riguardino l'ammissione di alcune categorie di persone nei manicomi criminali.

Lo stesso si dica per un'altra classe di persone che sono i così detti semipazzi.

Questa è una questione delicata, nella quale io mi guarderò bene di entrare: ricorderò solo in proposito la celebre opera del Maudsley "Il delitto e la follia", ove si pretende dimostrare che c'è una specie di zona intermedia fra la pazzia e la sanità di mente, e che v'hanno uomini i quali si trovano in siffatta condizione. (*Si ride*).

Noi perciò abbiamo riserbato questa parte di provvedimenti appunto a quelle leggi accessorie, a quelle leggi concomitanti il Codice penale, che l'onorevole ministro guardasigilli dovrà far compilare e promulgare in forza dei poteri che gli si daranno, appunto per regolare siffatte materie le quali richiedono ulteriore studio e più diligenti investigazioni.

Qui mi arresto, o signori.

Passando alla parte speciale del progetto del Codice, non tratterò che di due soli argomenti fra i tanti: del duello, e degli abusi dei ministri dei culti.

Voci. Si riposi! Si riposi!

Presidente. Si riposi un istante, onorevole Mancini. (*Breve pausa, l'oratore riprende il suo discorso*).

XI.

Mancini. (*Presidente della Commissione*). Onorevoli colleghi, ringraziandovi della benignità con cui ascoltate le mie parole, io traggio da essa il dovere di affrettarmi a concludere.

Ho detto che nella parte speciale io parlerò brevemente di due soli argomenti, perchè si riferiscono anch'essi a miei precedenti personali.

Però l'egregio collega, l'onorevole Villa, non lascerà sfuggire l'occasione di commentarvi due ardite ed importanti novità, direi così, organiche, che dominano tutta questa parte speciale del Codice: novità che non si devono perdere di vista dalla Camera, altrimenti non potrebbe giudicare con esattezza del 2 e del 3 libro del progetto.

Una di queste novità è che nel testo di tutte le disposizioni su i reati in ispecie si è deliberatamente evitato l'uso di qualunque parola e definizione legale.

In tutti i Codici si veggono molti reati accennati in forma descrittiva; per altri si adopera la corrispondente parola o definizione legale.

Ora l'autore del nostro progetto si è fatto uno scrupolo di evitare tutto quello che potrebbe qualificarsi un *nomen juris*. Invece di adoperare, per esempio, la parola generalmente adottata di *peculato*, che dovrebbe poi definirsi ai giurati che cosa significa, il legislatore decompone la parola nei suoi elementi, e formola la disposizione con parole comprensibili a tutti.

Questa specificazione è essenziale, perchè altrimenti taluno potrebbe dire: a quale scopo tutta questa descrizione? Bastava una parola.

Ma ciò è stato deliberatamente voluto appunto per evitare che i giurati debbano intendere dalla bocca di altri, dalla bocca del presidente e talvolta dalle varie interpretazioni dell'accusatore o del difensore, quali elementi compongano le imputazioni, sulle quali sono chiamati a rispondere sì o no.

La seconda ardita novità è questa, che mentre in tanti Codici, come in quelli che noi abbiamo attualmente in vigore, si adoperano spesso nei singoli articoli, ma non sempre, le voci *volontariamente*, *dolosamente*, parole che autorizzavano gli avvocati a sollevare questioni nei tribunali da che

esse in alcuni articoli vi erano, in altri no; oggi invece il disegno del Codice ha premesso una volta per sempre la dichiarazione generale, che il concorso della volontà s'intende richiesto dal legislatore in ognuna delle forme e specie di reato; ad eccezione dei soli casi contemplati da quegli articoli, nei quali sia espressamente statuito che basti la semplice negligenza o inavvertenza a costituire il reato. Ma dove non sia scritta questa espressa eccezione alla regola, debbesi intendere come se fosse scritta in ogni articolo la parola *volontariamente, scientemente*.

Sarà necessario avere avanti agli occhi queste due regole, per poter bene giudicare delle varie forme dei reati speciali che sono descritte in tutto il Codice. Che se la Commissione coordinatrice volesse formulare più chiaramente o esattamente alcune di queste disposizioni, sarà una questione di pura forma, che resterà ad esaminare.

Ora dovrebbesi intraprendere un'analisi dei reati speciali di questo nuovo Codice. Ma ne lascio la cura al mio illustre collega, il quale saprà dimostrarvi come un progresso il modo in cui sono nel medesimo disciplinati e puniti i reati politici, i reati di sangue, gli stessi reati contro la proprietà. A buon diritto in alcuna specie di reato si è accresciuto il rigore delle sanzioni e delle pene, come nei reati contro l'onore delle persone e delle famiglie. La Commissione ha benanche proposto di sopprimere alcune figure di reato, come ad esempio, la *insolvenza civile dei non commercianti*, e qualche altra, tenendo conto di pubblicazioni e manifestazioni della pubblica opinione. Ma, fedele al mio proposito, non intendo che aggiungere brevi parole soltanto sui reati di *duello*, e degli *abusi de' ministri dei culti*.

XII.

L'onorevole Chimirri ha parlato del duello, egli della minoranza della Commissione, come se protestasse contro quello che ha proposto la maggioranza. Egli ha fatto non dirò gli elogi del duello, ma ne ha *plaidées* le circostanze attenuanti. Ma, onorevole Chimirri, io aderisco a molti dei suoi concetti, perchè sono anche i miei, e furono quelli ai quali s'inspirò la maggioranza della Commissione.

Io credo che non vi sia verun'azione veramente malvagia e perversa, che si possa confondere col *duello*, il quale, per quanto immorale, disumano ed antisociale, tuttavia è dettato da un sentimento esagerato dell'onore, che sovente è la sua *scusa* agli occhi della opinione pubblica.

Ed è per questo, o signori, che il duello è stato e sarà ancora per lungo tempo per la morale e per la società un avversario pericoloso ed indomabile, perchè esso, invece di diminuire l'onoratezza personale, si suppone invece che ne sia l'ausilio ed il propugnacolo.

E per quanto codesta pretensione possa reputarsi insostenibile al cospetto della fredda ragione, pure non manca di appoggiarsi a motivi di speciosa apparenza.

Infatti, se ben si riflette, vi è un campo di azione dove l'opera della legge confina con quella della coscienza; ma v'è una regione intermedia e quasi inoccupata, se potessi così esprimermi, nella quale nè l'uno nè l'altro di quei poteri esercitano un impero incontrastato e legittimo.

Ed è là che il duello ha posto il suo campo, e vi regna come il riparatore di tanti torti, di tante offese, e violazioni di regole di convenienza sociale, che non sono sottoposte ad alcun altro ordine di sanzioni. Esso lascia alla religione ed alla morale la custodia della virtù, lascia ai tribunali la difesa dei diritti che hanno fondamento e sufficiente tutela nelle leggi; ma dice di prendere a sè, sotto l'egida e la tutela sua, ciò che vi è di più delicato, direi quasi di più pudico, nell'onore; e giunge sino a nobilitare la violenza stessa con le forme dell'urbanità e della cortesia (*Benissima!*).

E poi sembra che abbia sempre un certo valore anche inconsciamente uno storico ricordo; sappiamo tutti che il duello è stato per secoli un mezzo di prova giudiziaria, che si adoperava nei tribunali per sapere chi avesse torto e chi avesse ragione. È perciò forse che il duello, ammesso per lungo tempo nel santuario delle leggi, si ostina tuttora arditamente a restarvi accanto ad esse, ed osa sentenziare che le leggi non hanno ragione di punirlo fino a che non sappiano trovar modo di rimpiazzarlo nella scrupolosa protezione e tutela dell'onore e de' morali bisogni della convivenza sociale. È un pregiudizio, lo riconosciamo tutti, ma aggiungiamo, è il pregiudizio dell'onore, davanti al quale la ragione si tace, il dovere si obblia, vien meno lo stesso amore della vita; e si sono vedute uomini insigni e meritevoli di somma lode, essendo stati fin rammentati i nomi di Cavour e di Rattazzi, i quali certamente pensavano come noi, e pure non ebbero la forza di resistere alla potenza di questo invincibile sentimento.

Che deriva da ciò? Che il duello non debba essere punito?

No! non è possibile, ed è quello che ha detto la Commissione della Camera; ma essa nel pro-

getto del nuovo Codice penale ha introdotto con la sua proposta tre cangiamenti, i quali possono soddisfare, a mio avviso, tutto ciò che desiderano l'onorevole De Renzis, che ha consacrato un discorso assai elegante a questo argomento, e l'onorevole Chimirri.

Le tre modificazioni da noi proposte si riducono alle seguenti:

1° L'impunità della sfida non accettata, e non seguita da duello;

2° L'impunità dei padrini, a meno che non si rendano eccitatori del duello; anzi abbiamo detto: quando si provi che essi hanno fatto tutti gli sforzi per impedire o prevenire il duello.

In 3° luogo finalmente non abbiamo noi organizzato nè imposto un *giurì* d'onore; non lo abbiamo voluto istituire, quasi producendo una indiretta consacrazione dell'istituto del duello: ma invece abbiamo considerato come un motivo di scusa e di diminuzione di pena, se coloro i quali hanno dovuto cedere all'impulso delittuoso, abbiano però fatto tutti gli sforzi per evitarlo, e se ne siano prima rimessi al giudizio di un *giurì d'onore*, il quale ha la missione di comporre equamente e far riparare le offese, e di adoperarsi ad evitare questo conflitto delle armi; quando dopo ciò tuttavia il duello ha dovuto disgraziatamente aver luogo, sarà punito, ma con pene più lievi.

Come vedete, sono queste tre modificazioni essenziali ed importanti, che fanno cambiare natura alle disposizioni repressive sul duello.

Per ciò che riguarda la responsabilità penale dei padrini, torna opportuno rammentare un fatto che personalmente mi riguarda. Quando io era a Torino, nel 1853, ebbe luogo un micidiale duello tra un distinto ufficiale (che poi raggiunse i più alti gradi nell'esercito) ed un avvocato. Essi per una delle solite cause galanti (*Si ride*) avevano scambiate delle parole offensive in teatro, nel palco di una signora. Avvenne una sfida; seguì il duello, e l'ufficiale uccise disgraziatamente l'avvocato. Ne seguì un processo; allora non c'erano giurati; fu pronunciata una condanna grave per l'uccisore, ma furono assoluti i padrini: avendo essi fatto tutti gli sforzi necessari per evitare il duello.

L'ufficiale ricorse in cassazione a Torino, ma ricorse benanche il Pubblico Ministero, sostenendo l'imputabilità de' padrini, come complici dell'avvenuto omicidio. Voglio anzi rammentare un bellissimo atto ad onore di quell'ufficiale. Egli dichiarò che rinunziava al ricorso, accettava la pena inflittagli, quantunque severa, qualora si fosse mantenuta l'assolutoria de' quattro padrini, che non avevano veruna colpa, che da gen-

tiluomini si erano prestati unicamente per prevenire quelle tristi conseguenze, e per riconciliare, se fosse stato possibile, gli avversari.

Io allora fui chiamato a difensore degli imputati in cassazione, e pubblicai una Dissertazione *sulla imputabilità de' padrini ne' duelli* (Torino 1855), nella quale confutai le teorie che allora erano state accettate dalla Cassazione di Francia sopra conclusioni del celebre *Dupin*. Io dimostrai che i padrini, cooperando ed assistendo al duello, non sono complici; perchè tra complici ed autore principale ben può essere diversità di fatti materiali da essi operati, ma è necessario che sia identico l'elemento morale della volontà, giacchè gli uni e gli altri debbono proporsi il medesimo scopo, debbono volere la medesima cosa.

Ora quello che vogliono i padrini è precisamente l'opposto di quello che vogliono i duellanti; perchè se osservano le leggi della cavalleria, ufficio de' padrini è quello di cercare di prevenire, di impedire il duello; o almeno di ottenere le condizioni meno pericolose e gravi.

E se poi essi vanno sul campo ad assistere al combattimento; assistono per moderarlo, per sorvegliare; non per cooperare attivamente, bensì piuttosto per impedire l'abuso.

Ora come mai la giurisprudenza francese abbia potuto dichiarare i padrini complici del duello, non lo comprendo.

Era un errore evidente; e la Corte di cassazione Torinese, presieduta da quell'insigne magistrato che era il Siccardi, mi diede completa ragione.

Fu così che nel Codice penale sardo posteriore del 1859, venne inserito, anche a mia proposta, l'articolo 593, in cui leggesi saggiamente disposto, che i padrini del duello non saranno puniti come complici, ammenochè divengano eccitatori, perchè l'eccitamento è una forma di complicità ordinaria e comune per tutti i reati.

Noi abbiamo fatto nostro pro nella Commissione di tutti questi precedenti; ed abbiamo introdotte importanti modificazioni nel progetto con le enunciate proposte. E poichè l'onorevole guardasigilli ha dichiarato, che accetta le proposte della Commissione, mi pare che tutti coloro i quali si mostrano tanto solleciti, che nel Codice penale italiano il duello sia ben regolato, possono esser contenti, e dare il loro voto. (*Bravo!*)

XIII.

Quanto agli *abusi dei ministri dei culti*, si sono sollevate due questioni totalmente diverse.

Una riguarda l'articolo 101 del progetto. Ma, signori, l'articolo 101 non parla particolarmente dei ministri del culto; bensì dispone in generale che qualunque cittadino commetta un fatto (noi anzi abbiamo proposto di surrogare le parole: *chiunque intraprenda atti di esecuzione allo scopo ecc.*) diretto a sottomettere lo Stato od una parte di esso allo straniero, ovvero ad alterarne l'unità, soggiacerà alla più forte delle pene iscritte nel Codice.

Chi può dubitare della giustizia, della santità, della saviezza di una disposizione simigliante?

L'espressione *chiunque* comprende gli individui di qualunque classe della società: che cosa viene dunque a domandare una parte del clero?

Vorrebbe per sé un iniquo ed odioso privilegio, il privilegio di fare impunemente una scellerata propaganda per demolire la patria, per assoggettarla in tutto o in parte alla dominazione straniera, per distruggere l'unità nazionale?

Ma è serio tutto questo? Si stenta a credere che siasi avuto il coraggio di scrivere, ed anche di pubblicare per le stampe manifestazioni di questo genere!

Ma, signori e colleghi; se in Francia s'intraprendesse dal clero, o da una parte dei vescovi, una propaganda, allo scopo di promuovere il seguente politico mutamento: Avignone era una volta sotto il potere temporale della Sede Pontificia, sul fondamento dei Trattati e di secolare possesso; dunque sia restituita al potere temporale del Papa, spezzando l'unità nazionale della Francia. Che cosa succederebbe? (*Si ride*). Quali pene s'incorrerebbero da codesta parte faziosa del clero francese? Sono pretensioni, la cui absurdità appena si comprende: esse non servono che a rilevare come ancora ci sia, in una parte almeno del clero, una speranza folle, una lusinga insensata, contro la quale stanno la saldezza e la legittimità dei nostri plebisciti, che sono il titolo per il quale esiste l'Italia, non solamente a Roma, ma in tre quarti della sua estensione; sta il riconoscimento di tutte le grandi e piccole nazioni dell'Europa e dell'intero mondo civile ottenuto dall'Italia come oggi è costituita; stanno in fine, ove ne sorgesse il bisogno, il coraggio ed il patriottismo di un prode esercito e di una possente armata, la fede incrollabile del Principe, della Dinastia, dell'intera Nazione.

Dunque non parliamo dell'articolo 101, chè non sarebbe serio di parlarne. (*Approvazioni*).

Ma si oppugnano benanche alcuni altri articoli che riguardano gli *abusi dei ministri dei culti*. E qui l'onorevole Chimirri ha parlato della legge

attualmente vigente del 5 giugno 1871, facendo credere che noi con questo progetto di Codice penale verremmo ad introdurre eccezionali rigori e radicali novità. La Camera mi ascolti ancora per pochi minuti, e se ne farà una idea esatta.

Nell'antico Codice penale Albertino anteriore al 1859, gli articoli 268, 269 e 270 contemplavano i reati dei ministri de' culti, con formole immensamente più rigorose di quelle contemplate nel Codice nuovo.

Infatti, così disponevasi:

“ I ministri della religione dello Stato, e dei culti tollerati, che nell'esercizio del loro ministero, pronunziino in pubbliche adunanze discorsi contenenti *censure* (oggi si punirebbero il *vilipendio* e l'*ingiuria*, allora si parlava di *censure*) delle istituzioni o delle leggi dello Stato, o commettano fatti che siano di natura (badate bene) da *eccitare il disprezzo e il malcontento* contro le medesime, o coll'*indebito rifiuto dei propri uffici* turbino la coscienza pubblica o la pace delle famiglie, sono puniti colla pena del carcere di tre mesi ecc. ”

Quale era la parte di tali previsioni veramente pericolosa e delicata? Era appunto quella che riguardava il *rifiuto indebito dei sacramenti* od altri *uffici ecclesiastici*: perchè se il rifiuto sia indebito, non può giudicarlo che l'autorità spirituale, da cui dipende il sacerdote; obbiettavasi adunque al legislatore una invasione dello Stato nel campo ecclesiastico, prescrivendosi che la Corte di assise, ovvero il tribunale correzionale, giudicassero se il rifiuto fosse giusto, o indebito.

Ebbene, nella legge del 5 giugno 1851 scomparve questa disposizione, mentre nei Codici di tanti altri paesi cattolici, come in Portogallo e nel Canton Ticino, essa ancora oggidì esiste senza suscitare ombra di lamento.

In Francia vi ha di più. Basta rammentare che vi è una disposizione del Codice, per cui anche l'amministrazione di un sacramento può costituire un reato.

Se il sacerdote, in Francia, unisce in matrimonio un uomo e una donna, prima che essi abbiano celebrato il matrimonio civile; benchè ciò facendo, il sacerdote eserciti un atto del suo ufficio spirituale, questo fatto costituisce un reato, ed è punito. E nessuno, anche nel clero, di ciò si lamenta in Francia. (*Si ride*).

Nè i vescovi, nè il Vaticano, oppugnano il Codice francese. Questa figura di reato non è stata da noi ammessa nel nuovo Codice penale ita-

liano. E contro i pochi articoli contro gli abusi de' ministri de' culti, nè pure alcun lamento si sollevò quando si pubblicò nel 1859 in Piemonte il Codice, che è stato in vigore per tanti anni, e lo è tuttora in quasi tutta Italia.

Dopo la venuta a Roma, dopo la legge delle guarentigie, si stimò opportuno di introdurre in quegli articoli alcune modificazioni con la legge del 5 giugno 1851.

In primo luogo fu soppresso dal novero de' reati *l'indebito rifiuto dell'ufficio*. In secondo luogo fu soppresso il semplice eccitamento al malcontento ed al disprezzo. Finalmente si ridusse la durata della pena, che era da 6 mesi a 3 anni.

Veniva poi l'articolo 270.

Esso riguardava *l'exequatur*. Se taluno contravviene alle regole vigenti sulla necessità di ottenere *l'exequatur*, incorreva in una pena, ecc.

La legge del 5 giugno del 1871 sopprime completamente anche questa disposizione.

Ora, signori, quali sono le nuove aggiunte nell'attuale progetto, che suscita tante resistenze pel loro supposto rigore? Non sono altre se non quelle che erano già state proposte al Senato nel 1874 dallo stesso onorevole Vigliani, e dal Senato senza difficoltà approvate.

L'onorevole Chimirri ha affermato, che sempre in queste leggi precedenti si incriminarono a carico degli ecclesiastici *de' fatti pubblici*. È vero che nel progetto del Codice approvato dal Senato era scritto in uno degli articoli: " Il ministro di un culto, che, nell'esercizio del suo ministero, o con scritti o con discorsi pubblici espressamente censuri od oltraggi le istituzioni e leggi dello Stato, è punito, ecc. „ Ma eravi benanche l'articolo precedente. Ascoltatelo.

" Il ministro di un culto, che abusando di atti del proprio ministero, (non si dice se in *pubblico*, o con fatti e relazioni *private*) turba la coscienza pubblica, o la pace delle famiglie, è punito con la detenzione da 4 mesi a 2 anni. „

Oggi nel nuovo progetto si legge: " abusando della forza morale; „ ma sopprimendo pure queste parole " forza morale „ basteranno le altre " abusando di atti del proprio ministero. „

Ma certamente tanto nel progetto Senatorio come nell'attuale, non si faceva distinzione, se l'abuso avesse luogo in pubblico o in privato, od anche nelle relazioni intime del sacerdote col credente, col cittadino che andasse a consultarlo. E quale è il fatto che allora, come oggi, si temeva? Il turbamento della coscienza pubblica, il turbamento della pace delle famiglie.

Ora ricorderò che da guardasigilli io riunii

quegli articoli senza aggiungervi quasi altro, e ne composi un progetto di legge speciale, che presentai alla Camera dei deputati.

Se fosse pronto (allora io dissi) il Codice penale, queste disposizioni potrebbero trovarvi luogo; ma siccome non abbiamo pronto che il primo libro, ed è urgente di non lasciare la società disarmata e senza tutela; vogliate fin da ora approvare questi articoli. Ebbe luogo una lunga discussione nella Camera, la quale confermò il voto favorevole della sua Commissione. Questi articoli furono dalla Camera approvati.

Il progetto di legge passò quindi al Senato, che allora era poco disposto a secondare il novello Ministero di Sinistra, venuto al potere nel 1876. In Senato dovei sostenere un'ampia e lunghissima discussione di molti giorni.

E nondimeno l'unica considerazione, che allora a me si opponeva, era questa: il Senato ha bensì votato questi articoli, e li voterà sempre come titolo di un Codice penale, perchè non si può concepire un Codice penale che non contenga queste sanzioni, questo mezzo di tutela della sicurezza sociale. (*Bene!*). Ma il Governo ci presenta, quasi stretto da urgenza, una legge speciale; e con ciò le identiche sanzioni acquistano il carattere o almeno l'apparenza di una persecuzione contro il clero, che può sembrare vessatoria, e perciò il Senato non deve votarla.

Ciò nondimeno ciascuno degli articoli di quel disegno di legge fu approvato dal Senato con voto pubblico; e poi, in fondo all'urna nello scrutinio segreto, si trovarono quattro o cinque palle nere di maggioranza contrarie alla legge.

Oggi però non avete a voi dinnanzi una legge speciale, ma un intero Codice penale. Esaminate freddamente, imparzialmente, le disposizioni che esso contiene. Mantenghiamo in esso il mutamento essenziale, non annoverando tra i reati *l'indebito rifiuto de'sacramenti*, che pure sta in tanti altri Codici. Ebbene, nel Codice penale proposto dall'onorevole Zanardelli non c'è più *l'indebito rifiuto dei sacramenti*; non rimangono che le disposizioni corrispondenti al progetto già votato dal Senato.

Si è preteso che nella formula di alcuni di questi articoli s'incontri qualche parola, la quale sia vaga, non abbastanza precisa! Fu già osservato da taluno, che è molto difficile in questa materia esprimersi con assoluta precisione. Ma l'onorevole guardasigilli, mentre ha dichiarato che non potrebbe, senza mancare al proprio dovere, concedere privilegi a qualunque classe della società per potersene servire di arma contro la si-

curezza e la tranquillità dello Stato, massimamente dove si sa che queste armi sono oggi maggiormente affilate e preparate per farne uso; ha soggiunto però che trattandosi della redazione e della forma, egli non si sarebbe ricusato di far riesaminare quegli articoli dalla Commissione coordinatrice del Codice.

Ed io credo di essere anche l'interprete della maggioranza della Commissione, la quale nulla desidera di meglio che di vedere meglio formulati, con qualche correzione, questi articoli, rendendoli possibilmente più chiari e precisi, sì che non lascino luogo ad incertezze e ad esitazioni, ma ad un tempo non aprano la porta ad un'impunità che sarebbe scandalosa.

Ora mi credo in obbligo, o signori, di dire una parola, lasciando poi riferirne il contenuto dal mio egregio collega, delle cosiddette Petizioni dei vescovi. Io non le leggo; se ne incaricherà il mio collega. (*ilarità*).

Ma, onorevoli signori, sono petizioni? Se sono petizioni a nome di una parte dell'episcopato italiano, permettete che io me ne compiaccia con l'episcopato, riguardandole come un omaggio ai poteri costituzionali dello Stato e alle nostre istituzioni. (*ilarità*). Vi prego, o signori, di credere, sul serio, che io ne faccio argomento di lode, (*Sì ride*) perchè tutti i cittadini, tutte le classi sociali, debbono essere incoraggiate a rivolgersi ai supremi poteri dello Stato, al Parlamento, per esprimere i loro desiderii, anche quando non possano essere accolti.

Ma io dubito molto che siano petizioni, perchè le vedo stampate e pubblicamente discusse con questo titolo: *Protesta dei vescovi*, e nella stampa si ripete le tante volte: *protestiamo altamente*.

Ma come? La Camera accetta proteste?

Per la forma, dovrebbero in tal caso essere respinte immediatamente, perchè non sono petizioni.

Si esaminino dunque diligentemente. Se sono petizioni, se ne terrà il debito conto, secondo la dichiarazione fatta dall'onorevole guardasigilli; se sono proteste, non può rimanere alla Camera che respingerle (*Benissimo! — Applausi vivissimi*), perchè non possiamo ammettere che tutti i cittadini non siano uguali dinanzi alla legge; nessuno, a qualunque classe sociale appartenga, può venire a protestare contro l'esercizio de' sovrani poteri costituzionali, che sono affidati ai due rami del Parlamento.

Del resto, noi abbiamo già dato tante prove di longanimità verso il clero, ed anche verso la parte di esso intollerante del nuovo ordine di cose. Nessuno più di me, appunto perchè sono sincero e vec-

chio liberale, desidera che mai l'Italia non possa meritare il rimprovero di perseguitare il clero, di fare leggi di vessazione contro di esso e di vederle applicate. Oibò! Io credo che il vantaggio di mettere queste disposizioni nel Codice, sia quello appunto di prevenire provvidamente avvenimenti, i quali sarebbero spiacevolissimi, forse più per coloro i quali se ne rendessero autori, e talvolta non di libera volontà, ma soggiacendo a coazioni superiori, (*Benissimo!*) anzichè per noi stessi.

Sono certo che il Governo, soprattutto quando sarà in mano di uomini liberali, come l'onorevole guardasigilli e l'onorevole Crispi, non discenderà giammai a farsi persecutore del clero, ed a mancare di rispetto al sentimento religioso.

Per noi la prima delle libertà è la libertà di coscienza: la rispetteremo in tutti, e principalmente nei credenti cattolici, che sono la quasi totalità della nazione italiana. (*Benissimo!*)

XIV.

E con ciò io ho finito. E mentre ringrazio la Camera della bontà, con la quale ha accolto queste mie dichiarazioni, io spero che ogni scrupolo sia dissipato e che essa dopo avere esaurita questa discussione, e dopo avere ascoltato le maggiori spiegazioni sopra le altre questioni sollevate nel seno di questa Camera, che saranno date dal mio illustre collega Villa, vorrà senza esitanza votare il primo articolo della legge che è annessa al Codice, e votare benanche qualche deliberazione speciale, se assolutamente la si reputi necessaria, come quella che io presenterò, se mi si concederà, (*Sì! sì!*), circa l'abolizione della pena di morte, (*Benissimo! Bravo!*), non sotto forma di emendamento, ma come un plauso al ministro che ha fatto scomparire questa pena dal suo disegno di Codice. (*Bravo! Bene!*)

E quando noi avremo votato questa legge, e dato a un ministro, a un ministro che meriti (come l'onorevole Zanardelli) piena fiducia, il mandato di perfezionare il Codice con una revisione finale e coordinatrice; è sperabile che il Senato possa fare altrettanto; e sarà un giorno glorioso per l'Italia quello, in cui essa potrà con orgoglio gioire di aver raggiunto la sua completa unificazione legislativa, la quale sarà il suggello e il consolidamento della sua libertà e della sua unità politica. (*Vive approvazioni. — Applausi generali e prolungati. — Moltissimi deputati si avvicinano all'oratore, felicitandolo, e stringendogli la mano.*)

Presidente. L'onorevole Villa non intende incominciare oggi?

Villa. No! no!

Comunicansi due domande d'interrogazione dei deputati Chiaves e Pozzolini, e due d'interpellanza degli onorevoli Panattoni e Buonomo.

Presidente. Debbo comunicare alla Camera alcune interrogazioni ed interpellanze

Anzitutto, l'onorevole Pavesi ha presentato un suo disegno di legge che sarà trasmesso agli Uffici.

L'onorevole Chiaves ha presentato questa domanda d'interrogazione:

« Il sottoscritto chiede di rivolgere al ministro degli affari esteri la seguente interrogazione: Se sia vero che il Governo della Repubblica Argentina abbia ordinato, o minacci di chiudere le scuole italiane ivi stabilite. »

L'onorevole Pozzolini ha presentato quest'altra domanda:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri sulla interruzione dei nostri rapporti politici col Sultano di Zanzibar. »
(*Ooh! ooh!*)

Facciano silenzio!

Prego gli onorevoli ministri qui presenti di comunicare queste domande al loro collega degli esteri.

Furono poi presentate queste domande d'interpellanza.

Una dell'onorevole Panattoni:

« Il sottoscritto chiede di interpellare il ministro di grazia e giustizia se sia nei suoi intendimenti di proporre alla Camera un progetto di legge che in armonia con il nuovo Codice penale statuisca una indennità dovuta ai colpiti da procedura arbitraria, ed ai condannati riconosciuti innocenti. »

Un'altra è dell'onorevole Buonomo, ed è la seguente:

« Il sottoscritto chiede di interpellare il ministro dell'interno, ed il ministro guardasigilli sui loro propositi circa la legge sui manicomi. »

Prego l'onorevole guardasigilli di voler dichiarare se e quando intenda di rispondere a queste interpellanze.

Zanardelli, ministro guardasigilli. All'una ed all'altra, se non rincresce agli onorevoli interpellanti, io crederei di rispondere dopo che la Camera avrà deliberato sul Codice penale.

Presidente. Tanto più che l'onorevole Panattoni ha già parlato sul Codice penale.

L'onorevole Buonomo consente?

Buonomo. Onorevole presidente, l'onorevole guardasigilli non ha interpretato giustamente il sentimento che mi ha mosso a presentare questa interpellanza.

L'argomento dei manicomi criminali è stato trattato in questa Camera da un solo oratore; mi è quindi sembrato necessario il dirne qualche cosa.

Quindi, quando l'onorevole guardasigilli propone di rimandare questa mia interpellanza dopo che sia sanzionato il Codice penale, confesso che non vedrei più una ragione pratica ed utile per farla.

Comprendo bene che si è parlato molto del Codice, comprendo bene il desiderio della Camera di finirlo, comprendo il desiderio legittimo e nobilissimo dell'onorevole guardasigilli di portare a termine presto questa discussione dinanzi alla Camera, affinché possa esaminarlo anche il Senato, comprendo tutto questo; ma ricordo che la materia dei manicomi criminali è una parte assai importante di questo Codice.

Questo argomento non ha avuto nella Camera il suo intero svolgimento.

Onorevole guardasigilli, nessuno più di me sa quali sentimenti la ispirano: certo non sarò mai io che contrasterò od ostacolerò l'approvazione di un Codice penale, specialmente presentato dall'onorevole Zanardelli.

Ma se fosse lasciato un mezzo di ritornare su questo argomento, in tal caso sarei disposto a rinunciare alla mia interpellanza.

Zanardelli, ministro guardasigilli. L'onorevole Buonomo potrà riprendere l'argomento dei manicomi criminali, quando verrà in discussione l'articolo relativo, cioè l'articolo 57. Allora Ella potrà fare raccomandazioni e voti, presentare ordini del giorno...

Buonomo. Vale a dire, potrò dire qualche cosa?

Presidente. Certamente, tutto ciò ch'Ella crederà.

Buonomo. In tal caso ringrazio l'onorevole ministro e ritiro l'interpellanza.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

Boselli, ministro dell'istruzione pubblica. Non so se l'onorevole Odescalchi sia presente. Mi fu comunicata una domanda d'interrogazione e sarei disposto a rispondere anche subito.

Presidente. L'onorevole Odescalchi è presente?

(*Non è presente.*)

In tal caso, quando l'onorevole Odescalchi sarà

presente, Ella potrà mettersi d'accordo con lui per lo svolgimento di questa interrogazione.

Boselli, ministro dell'istruzione pubblica. Sta bene.

Presidente. Domani alle ore dieci antimeridiane seduta pubblica: alle ore due pomeridiane seduta pubblica.

La seduta termina alle 6.40.

Ordine del giorno della tornata di domani.

Seduta antimeridiana.

Discussione dei disegni di legge:

1. Attuazione della legge 31 maggio 1887, n. 4511, relativa ai danneggiati dal terremoto nella Liguria. (155)

2. Acquisto di un terreno per la costruzione di un palazzo a Pechino per la regia legazione in Cina. (117)

3. Concessione della naturalità italiana a Luigi Teodoro e Francesco Di Kossuth. (120)

4. Concessione della naturalità italiana a Matteo Maurogordato. (121)

5. Pensioni degli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra. (72)

6. Modificazione del testo unico della legge sulla leva di mare in data 28 agosto 1885. Concorso della leva di terra all'aumento del Corpo reale equipaggi. (122-150)

7. Stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1888-89. (52).

8. Modificazioni alle leggi postali. (87)

Seduta pomeridiana.

1. Seguito della discussione sul disegno di legge: Facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale per il regno d'Italia. (28)

Discussione dei disegni di legge:

2. Riforma sulla legge di pubblica sicurezza — Istituzione delle guardie di città. (86)

3. Deferimento alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del Regno. (147)

4. Modificazioni alla legge 16 dicembre 1878, concernente il Monte delle pensioni per gli insegnanti nelle scuole elementari. (3)

5. Sulla emigrazione. (83)

6. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1888-89. (48)

7. Sulla pubblica sicurezza. (115)

8. Relazione della Commissione sui decreti registrati con riserva dalle Corti dei conti. (II-A)

9. Modificazioni alla legge comunale e provinciale. (18)

10. Aumento di fondi per completare le bonificazioni idrauliche dell'Agro Romano. (57)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1888. — Tip. della Camera dei Deputati.
(Stabilimenti del Fibreno).

